



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Editoriale

I Principi Contabili Internazionali e la “corazzata Potemkin”

di Antonio Tiezzi - Dottore Commercialista

Chi ha una solida base culturale non può non sapere che cosa è la “corazzata Potemkin”, ma soprattutto che cosa rappresenta.

Non mi riferisco tanto alla Rivoluzione russa, né al film di Sergej Michajlovič Ejzentejn, quanto invece all'opera di Fantozzi (Ugo, non Augusto), alias Paolo Villaggio (Il primo libro di Fantozzi), nella quale si racconta dell'obbligo che tutti gli impiegati avevano, per ordine di un loro dirigente, di frequentare

un cineforum nel quale settimanalmente si proiettava appunto il film del regista russo intitolato a tale unità marina.

Al termine della rappresentazione tutti gli impiegati erano invitati (rectius obbligati) a commentare, ovviamente in modo molto positivo, l'opera del maestro del cinema. Dopo innumerevoli proiezioni tuttavia Fantozzi (Ugo) si alzò, prese la parola ed espresse in modo plateale il suo dissenso: «...per me la corazzata Potemkin è una Pazzesca». Seguirono trenta minuti di applausi liberatori, ma anche una dura punizione per l'impiegato troppo sincero. Spero di evitare una dura punizione esprimendo un concetto analogo sui Principi Contabili Internazionali (IAS, IFRS, o come si chiamano o si chiameranno) e non desidero cogliere applausi, ma solo dire una verità che è sotto gli occhi di tutti, ma che

A PAG. 4 INTERVENTO DEL DOTT. GIANFRANCO TOMASSOLI ALL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
A PAG. 8 L'INDAGINE DEL DOTT. TOMMASO DI NARDO SU “ALBO UNICO: UN ANNO DOPO”

Editoriale

I Principi Contabili Internazionali e la “corazzata Potemkin”

di Antonio Tiezzi pag. 1

Le Procedure

Le Istituzioni della Giuridicità Concorsuale e cause e circostanze del dissesto

di Giuseppe Colonna e Pasquale Liccardo pag. 3

L'intervento

Assemblea dei Presidenti

di Gianfranco Tomassoli pag. 4

Dalla Direzione Regionale

Partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione

di Giuseppe Armando Puglia pag. 6

Dall'IRDCEC

Indagine ODCEC Bologna “Albo Unico: un anno dopo”

di Tommaso di Nardo pag. 8

Le Società

La valutazione della partecipazione del socio ai fini del recesso (parte II)

di Renato Santini pag. 11

Le Società

Le Società nella Repubblica di San Marino (parte IV)

di Franco Norri pag. 13

Dalla Direzione Regionale

Riorganizzazione Agenzia delle Entrate Bologna

pag. 14

Le ultime dall'Ordine

Cessione di Quote delle s.r.l.

pag. 15

Sussurri & Grida

Tutti gli uomini si distinguono in schiavi e liberi, perché chi non dispone dei due terzi della sua giornata è uno schiavo

❖ pochi osano dire con sincerità. Chi li ha letti non potrà, infatti, che essere d'accordo con me. E a chi non li ha letti consiglio di non farlo: forse non saranno mai applicati a tutte le imprese ed, in ogni caso, è meglio non conoscere cose inutili o dannose. Ma chi, per spirito masochistico (e un pò tutti noi Commercialisti abbiamo dimostrato di averlo, se non altro per aver scelto il titolo di "Esperti Contabili"), si è già avvicinato a queste problematiche, è inevitabilmente arrivato ad una tale identica conclusione. Forse per timore di punizioni (ma da chi?), o più probabilmente per mancanza di tempo, però non l'ha mai detto.

Oggi è sabato e, come ogni sabato, sto leggendo riviste di argomento professionale e più precisamente un articolo sull'"*Impairment Test*". E' con spirito di servizio nei confronti dei più giovani, di coloro che hanno ancora la mente pulita, che mi accingo a scrivere queste righe.

Il mio pensiero è chiaro: i Principi Contabili Internazionali introducono in un rendiconto, quale è il bilancio di esercizio, una soggettività da parte di chi lo redige che rende del tutto inattendibile il risultato che emerge dal rendiconto stesso.

I motivi di tale introduzione di soggettività possono essere così riassunti:

- il desiderio dei manager-gestori di "migliorare" i risultati conseguiti (e qui non mi dilungherò sui nefasti effetti);
- il tentativo di rendere il bilancio espressione del valore dell'azienda. Si è cercato, cioè, di far perdere a questo documento la funzione di rendiconto dei risultati interni (reddito o perdita), per fargli assumere quella di misura del valore della impresa. Ma nel momento in cui si passa da grandezze economiche (reddito o perdita), la cui misurazione avviene con metodi rigidi e prudenziali, ad una espressione di "valori", il tasso di soggettività non può che aumentare in maniera esponenziale, facendo perdere ogni attendibilità al risultato del procedimento.

In tutte le nostre biblioteche campeggia l'opera del Guatri sulla valutazione delle aziende, nella quale si chiarisce che il procedimento di valutazione non corrisponde a quello dell'attribuzione di un valore di scambio (prezzo). Peccato che dal sistema di valutazione basato sugli IAS siano stati ricavati prezzi - i corsi di borsa - e quindi lauti compensi per

Managers, CFO, ecc..

Dopo fiumi di inchiostro, migliaia di pagine scritte su "*CGU (Cash Generating Units), CAPM (Capital Asset Pricing Model), Fair Value*", ecc., finalmente ci si è accorti che i bilanci delle società quotate che adottano gli IAS sono pieni di *Intangibles*. Ma se ne sono accorti anche i mercati che, spesso, quotano le azioni al di sotto dei mezzi propri, disconoscendo quindi implicitamente parte degli attivi patrimonializzati. Qualche anno or sono feci una rilevazione molto artigianale e, quindi, molto approssimata, scoprendo che nelle "società MIB 30" all'attivo del bilancio esistevano, globalmente, 90 miliardi di Euro che, proprio per effetto degli IAS (beni immateriali ad utilizzazione e vita utile indefinita), non sarebbero più stati ammortizzati: conseguentemente, i risultati dei periodi "buoni" sarebbero stati gonfiati a scapito dei periodi di difficoltà, nei quali la loro svalutazione avrebbe prodotto effetti valanga (come sta succedendo ora).

Dati più recenti e più attendibili, contenuti in un recente articolo dei professori Angelo Provasoli e Cristiano Nova, pubblicato sul Sole 24ore, riportano che al 31.12.2007 il valore degli *intangibles* delle società quotate ammonta a 243 miliardi di Euro, pari a circa la metà della capitalizzazione di mercato al 30.9.2008 e che in 95 società (che rappresentano la metà dell'intera capitalizzazione) l'entità degli *intangibles* a vita indefinita corrisponde al 73% della capitalizzazione di borsa!! Questi i dati relativi alla situazione di mercato al 30.9.2008, quando ancora la crisi che stiamo attraversando non aveva assunto le dimensioni attuali. I commenti sono superflui.

Con parole molto semplici possiamo dire che in tutti questi anni i bilanci sono stati riempiti di "fuffa"; ma, se andiamo ad utilizzare linguaggi più specialistici, ci accorgiamo che le banche da tempo usano questo concetto facendo riferimento, ad esempio, al coefficiente "Tier 1", il quale rappresenta il netto patrimoniale con deduzione degli *Intangibles*. Ai fini della determinazione della solvibilità dell'impresa, quindi, il valore di tali beni viene azzerato.

Con ciò non si vuole disconoscere l'importanza del "software" che fa funzionare l'impresa, ma solo affermare che il Bilancio di Esercizio deve tornare alla sua funzione di rendiconto, nel quale, cioè, i principi per

la sua redazione abbiano esclusivamente la finalità di mostrare a soci e creditori come l'azienda è stata gestita. Per far ciò detti principi devono essere molto rigidi e ispirati alla prudenza, con una minima soggettività del redattore. Il valore dell'azienda e quindi delle azioni che ne rappresentano il capitale, potrà basarsi sul bilancio, ma tale documento non dovrà avere quale finalità l'esecuzione di una valutazione, procedimento questo, come detto, fortemente soggettivo.

Possiamo immaginare qualche cosa di più soggettivo, ad esempio, della delimitazione di una *Cash Generating Unit*? O della determinazione del tasso di attualizzazione per la fissazione, fra l'altro, del valore attuale di debiti o di crediti a scadenza ultrannuale? O del valore di recupero futuro di un bene?

Certo, il considerare il costo iniziale e diminuirlo via via di valore tramite il procedimento di ammortamento è una convenzione, con tutti i limiti che essa può avere. Ma l'intervento dell'amministratore è, in questo caso, limitato e controllabile: qualora il suo atteggiamento sia considerato eccessivamente prudenziale, le azioni potranno essere scambiate ad un prezzo superiore; analogo discorso qualora il prezzo a suo tempo pagato per l'avviamento commerciale, via via ammortizzato e quindi risultante dal bilancio, venga considerato inferiore a quello attribuibile.

Diversamente, consentire che detti valori permangano indefinitamente nei bilanci equivale a spostare indefinitamente un onere a carico del futuro.

E allora che fare? Innanzitutto definire le finalità del bilancio di esercizio e, quindi, adottare principi coerenti accettandone i limiti. Sembra una banalità, ma questa ovvietà è stata dimenticata. Il criterio del costo, dell'ammortamento sistematico di tutti i valori dell'attivo a durata pluriennale ha tanti difetti, ma ha un pregio: riduce la soggettività, consente a tutti di controllarne l'applicazione, rende la lettura di un bilancio UTILE.

Un'ultima considerazione: cosa succederà ove le società che ora adottano i Principi Contabili Internazionali fossero assoggettate a procedure concorsuali? Chi controllerà gli *Impairment Test* eseguiti negli anni precedenti? Saremo noi "Esperti Contabili" a dover scrivere le sentenze? Non è una bella prospettiva, né per noi, né tantomeno per il diritto.

Le Procedure

Le Istituzioni della Giuridicità Concorsuale e cause e circostanze del dissesto

di Giuseppe Colonna - Presidente IV° Sezione Civile/Fallimentare del Tribunale di Bologna e Pasquale Liccardo - Giudice Delegato del Tribunale di Bologna

La caduta di colossi bancari ed assicurativi fino a ieri ritenuti capisaldi dell'economia globalizzata (*Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac e Aig*), il fallimento di *Lehman Brothers* costituiscono gli ultimi atti di una scia di *default* che ha interessato grandi *players* mondiali del credito e della finanza. Rispetto ai casi *Enron, Worldcom* negli Stati Uniti, *Parmalat* in Italia, *Vivendi* in Francia, *Ahold* nei Paesi Bassi, il perimetro del rischio si è drammaticamente allargato agli intermediari finanziari e bancari, con la pericolosa deriva della caduta generale del sistema del risparmio: salvataggio pubblico e apertura di procedure concorsuali si sono divisi il campo d'azione, in un susseguirsi altalenante degli interventi non sempre sorretti da una logica d'azione coerente con il valore e le dimensioni degli interlocutori interessati dall'intervento (il caso *Bear Stearns e Lehman Brothers* su tutti).

Le analisi condotte dagli economisti più attenti hanno evidenziato gli elementi di contiguità esistenti con la grande crisi degli anni 30, i nessi tra bolle immobiliari, crescita incontrollata degli strumenti finanziari, il valore crescente del credito al consumo e l'indebitamento delle famiglie, richiedendo agli ordinamenti una risposta non episodica e/o meramente congiunturale, capace di sostenere ed in qualche misura incentivare processi di ristrutturazione dell'indebitamento sia individuali che di grandi gruppi, ed al contempo, di assicurare forme di liquidazione non dispersive dei valori insiti negli *assets* e nei patrimoni oggetto di aggressione concorsuale¹.

Le cronache di questi giorni ripropongono quindi in modo estremamente cruento la centralità istituzionale delle procedure concorsuali - se non altro come altro polo del dilemma interventista - ed il ruolo dalle stesse assolto nelle econo-

mie di mercato, troppo semplicisticamente ridimensionato dagli apologeti di una facile quanto acritica *deregulation* normativa della concorsualità, incline ad una produzione normativa imperfetta che necessariamente rimanda ad altri interventi e sistemazioni, senza alcuna attenzione al valore insito nella stabilità se non della legge, quantomeno della sua "cornice".²

Prevedibilità, semplicità delle forme di tutela, efficienza e rapidità, trasparenza nei procedimenti giudiziari, imparzialità si pongono come condizioni irrinunciabili delle istituzioni della giuridicità concorsuale mai come in questo momento al centro dell'attenzione delle istituzioni del commercio internazionale e dei mercati, innescando processi di uniformizzazione delle normative significativi e diffusi³.

L'analisi economica ha evidenziato come l'efficiente funzionamento delle istituzioni legali, capaci di garantire l'effettiva applicazione (*enforcement*) delle norme a tutela degli investitori influisce in modo rilevante sul grado di sviluppo finanziario di un paese, ausiliando la crescita delle imprese attraverso la consapevole ricerca del mercato con l'adozione di modelli relazionali votati alla trasparenza dei bilanci e delle articolazioni organizzative interne⁴; e come, l'esecutività concorsuale non sia il mero effetto della previsione normativa, ma dipenda in misura rilevante da coloro che sono chiamati a darle attuazione, dal sistema di valori che agli stessi presiede ed in genere dalla coerenza del sistema di trasmissione ed attuazione del comando come simbolicamente indirizzato nella spedizione in forma esecutiva⁵.

I sistemi informativi per le procedure esecutive e concorsuali predisposti dal Ministero della Giustizia per il processo telematico (Sistema Automatizzato per

la Gestione dell'Insolvenza Civile e Concorsuale, SAGECIC) sono l'atto ultimo di un percorso di analisi e strutturazione dei requisiti informativi condotto a Bologna, da un gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione di magistrati, di commercialisti e professori universitari.

Al sistema, già utilizzato per la gestione dell'amministrazione straordinaria di Parmalat s.p.a., non è stata devoluta la funzione insita nella traduzione "*scritturale*" dei paradigmi processuali in architetture formali, quanto una loro interpretazione inventiva, capace di assicurare coerenza e stabilità alle aspettative cognitive proprie del nuovo mercato dei diritti e delle previsioni economiche: al pari dell'impresa nella *knowledge-based economy*, le istituzioni giudiziarie devono porsi come moderni luoghi di produzione di "*aspettative cognitive*"⁶ capaci di rigenerare costantemente le proprie premesse normative assecondando le spinte evolutive della società civile e degli operatori economici verso modelli di relazioni votati alla consapevole gestione dei rischi, dei costi, delle attese.

Il compito assegnato al sistema informativo per l'insolvenza civile e concorsuale non è pertanto immediatamente riconducibile alla riproduzione acritica delle dinamiche processuali, quanto alla definizione di un "*contesto d'azione cognitiva*" in cui norma processuale, soggetti interessati dall'azione esecutiva e/o concorsuale, saperi impegnati dai *professionals* si pongono come interlocutori necessari per il suo dimensionamento architettonico.

Il sistema informativo realizzato per il processo telematico delle esecuzioni e delle procedure concorsuali (Sistema Automatico Gestione Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali) mira pertanto a realizzare: ➡

¹ GALBRAITH J.K., *Il grande crollo*, prima ed 1955, ried. Bur, 2008.

² La storia delle modifiche introdotte alla legge fallimentare e al processo esecutivo appare sul punto emblematica. Sul deperimento della funzione regolativa della legge, si veda per incidenza Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, pag 154 laddove osserva "La stabilità della legge è perciò un valore, una precondizione della sua effettività; l'osservanza diffusa e durevole delle regole di condotta preserva non solo gli usi ma anche la legge dalla desuetudine E' tuttavia un valore smarrito, disatteso, obliato. L'ansia delle leggi, l'euforia legislativa, il concorso, talora la sovrapposizione di fonti domestiche e sovranazionali, l'emergenza, il nuovismo caratterizzano settori dell'economia storicamente governati da leggi iperstabili".

³ CANDELARIO MACIAS I., *Il diritto concorsuale in Europa*, Padova 2001; MARCHESI D., *Regole per l'insolvenza e incentivi per la crescita*, in *Finanza, legge e crescita delle imprese*, op.cit.

⁴ NORTH D., *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Bologna 1997; per le analisi relative alla relazione tra *finance and law*, si veda Bianco M., *Courts and Banks: Effects of Judicial Enforcement on Credit Markets* Magda Bianco*, Tullio Jappelli** and Marco Pagano**, CSEF Working Papers, 58; La Porta et al., *Law and finance*, in "Journal of Political Economy", 106, 6, pp 1113-1155; Fabbri D., *Legal Institutions, Corporate Governance and Aggregate Activity: Theory and Evidence* CSEF Working Paper No. 72, 2002; Does local financial development matter? Guiso L., Sapienza P., Zingales L., CEPR Discussion Papers, 3307L. ZINGALES L., *L'evoluzione del settore finanziario in Europa e le sfide per il sistema italiano*, in *Finanza, legge e crescita delle imprese*, op. cit., con particolare riferimento all'analisi condotta sui sistemi finanziari *relationship-based* rispetto ai sistemi di mercato.

⁵ Si vedano sul punto, le pagine di ANDREOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*; VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*.

⁶ Così LUHMANN N., *Sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1977.

- ❖ a) la misurazione delle prestazioni dei vari attori sociali del processo, per fasi e per azioni realizzate, superando la nozione meramente numerica e sequenziale ne contraddistingue ad oggi la visione statistica;
- b) la gestione dei processi per costrutti decisionali e per flusso di informazioni integrate, privilegiando ed innescando logiche e metodiche d'azione volte alla evidenziazione dei risultati conseguiti, delle prestazioni fornite dai vari attori sociali del processo, delle aree di intervento sia interpretativo che organizzativo interessate da una rivisitazione dei modelli concreti d'azione;
- c) la classificazione dei processi per risoluzioni diverse, consentendo una visione "multipla" e multidimensionale dello stesso dato: l'analisi delle procedure pertanto potrà avvenire per qualità del diritto oggetto di aggressione esecutiva, per qualità del concorso interessato dagli atti di intervento e dalle domande di ammissione al passivo, per dimensione dell'impresa fallita e per cause e circostanze del fallimento.

Il tentativo di orientare verso logiche di risultato la giurisdizione dell'insolvenza civile e concorsuale risulta pertanto realizzato nel dimensionamento delle fasi processuali, nell'introduzione di metriche di valutazione dei crediti e dei risultati conseguiti dall'azione realizzata dai vari attori del processo, nella contestualizzazione delle attività realizzate per fenomeno normato, ausiliando la produzione di metodiche di intervento e modelli cognitivi coerenti con il valore dell'insolvenza governata.

Il sistema informativo realizzato si propone come "sistema d'integrazione cognitiva dell'azione realizzata dai vari attori del processo" in quanto per sua

natura votato alla recezione della dimensione informativa degli atti trasmessi in via telematica e alla gestione selettiva delle informazioni per "costrutti decisionali" e "dimensioni monetarie" in essi veicolati.

Nella sintesi propria di questo studio, basti qui considerare come le informazioni trasmesse da soli due atti, la relazione ex art. 33 l.f. del curatore costituisce nella sua struttura base, veicolo di rappresentazioni cognitive rilevanti per gli attori del processo (con l'utilizzo di *eXtensible Markup Language* - XML) e, nelle aggregazioni possibili, indicatori della capacità regolativa del conflitto da insolvenza analizzata per qualità del soggetto interessato, per istituti e norme richiamate.

Alla relazione ex art. 33 l. fall, è demandata la funzione di consentire la classificazione dell'imprenditore fallito:

- 1) per settore di appartenenza, profilo produttivo, per cause e circostanze del dissesto;
- 2) per tipologia societaria, modelli di governance e sistemi di controllo interno, per elementi di bilancio;
- 3) per ammontare complessivo dello stato passivo;
- 4) per ammontare complessivo degli attivi in relazione allo stato passivo con evidenziazione degli indici programmati di soddisfazione del ceto creditorio.

Al sistema informativo articolato per stato/evento, è invece demandata la misurazione dell'azione realizzata nella gestione della insolvenza dal curatore e/o commissario per indicatori di qualità dell'azione concorsuale realizzata dal curatore:

- 1) per gestione diretta per esercizio provvisorio dell'azienda o gestione indiretta dell'azienda in quanto gravata da contratto di affitto;

- 2) liquidazione di azienda in esercizio o liquidazione singolare dei beni;
- 3) coerenza tra indici di soddisfazione del ceto creditorio preventivamente indicati dal curatore ed indici di soddisfazione concretamente realizzati;
- 4) per tempestività e coerenza nell'azione della curatela quanto a stato passivo, a relazioni periodiche, a programma di liquidazione;
- 5) per costi della procedura.

La dimensione informativa attesa, le rappresentazioni cognitive dalla stessa veicolate mirano a censire modelli di intervento concorsuale specifici per soggetti interessati dal concorso, restituendo soggettività conoscitiva alle anagrafiche, alle dimensioni dell'inadempienza civile come dell'insolvenza concorsuale, alle fasi processuali interessate dal loro governo, al valore delle azioni realizzate dai diversi attori sociali del concorso.

La costruzione di una banca dati dell'insolvenza civile e concorsuale, le aggregazioni di metriche di valutazione del dissesto per cause e circostanze, la valorizzazione delle dinamiche economiche sottese alle modalità dell'intervento concorsuale si propongono come requisito dimensionale dell'azione realizzata dall'ufficio giudiziario, nel tentativo di superare la *path dependency* che spesso condanna gli uffici e i suoi attori sociali ad itinerari interpretativi acritici nella ripetitività delle prassi e del significato alle stesse ascritto⁷.

E questo nella consapevolezza che non vi può essere recupero di efficienza ed efficacia dell'azione concorsuale senza il recupero di una visione alta ed articolata dell'insolvenza, che restituisca all'interprete il valore e la complessità dei nessi e dei rimandi esistenti tra economia e diritti.

⁷ "L'ammodernamento degli enunciati giuridici non è soltanto la risultante del gioco di forze sociali; è anche il prodotto di un sistema di relazioni e di competenze che permette agli specialisti di salvaguardare il diritto controllando l'evoluzione di istituzioni e di regole che rappresentano il loro patrimonio simbolico" così DEZALAY Y., op. cit., 6.

L'Intervento

Assemblea dei Presidenti (Roma 29 Gennaio 2009)

di Gianfranco Tomassoli - Presidente Ordine di Bologna

È con vero piacere che ci sembra potere rilevare che il Consiglio Nazionale abbia tenuto conto, con apprezzabile tempestività, delle osservazioni svolte dall'Ordine di Bologna alla Conferenza annuale, con riferimento alla impostazione delle linee guida in materia di antiriciclaggio.

L'allarme (non mera contestazione, ma ponderata denuncia), è stato in parte recepito dal Presidente in sede di presen-

tazione delle istruzioni operative dell'IRS di poco successive, con opportuno distacco dal malaccorto trionfalismo con cui furono presentate le linee guida ("La Professione ha dunque ora a disposizione uno strumento condiviso per il concreto assolvimento degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica della clientela previsto dalla normativa antiriciclaggio": uno strumento di 57 pagine!) e appare avere trovato finalmen-

te cittadinanza nelle osservazioni del Consiglio Nazionale al documento dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF), relativo agli "indicatori di anomalia", con chiare, se pure circoscritte, annotazioni critiche riprese dalla stampa nazionale.

Ci auguriamo che questa responsabile attenzione agli effetti che le decisioni, delibere, interventi e regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale, esplicano su

tutti gli iscritti, sia mantenuta nel preannunciato intervento correttivo del regolamento disciplinare (che ha turbato i sonni di più di un Consigliere dell'Ordine che rappresento) e nella auspicata modifica del regolamento sulla Formazione Professionale Continua (che ha contrariato molti iscritti dell'Ordine che rappresento e forse non solo).

E' su questa che voglio ulteriormente sottoporre una riflessione alla attenzione dell'Assemblea dei Presidenti.

Il Consiglio Nazionale ha recentemente confermato il provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine di Bologna nei confronti di un iscritto per violazione dell'obbligo di formazione professionale.

Era doverosa la sanzione disciplinare inflitta ed era doverosa la conferma del Consiglio Nazionale.

E pur tuttavia dispiace arrivare alla irrogazione di sanzioni, non per comportamenti professionalmente disdicevoli (in danno dei clienti o di altri professionisti), o peggio penalmente rilevanti, ma per violazioni agli obblighi di formazione professionale previsti dai regolamenti sulla formazione e richiamati dal codice deontologico.

E' quest'ultimo il complesso di norme che da tempo memorabile si è data la nostra professione e che nel corso dell'ultimo anno ha trovato ripetute modifiche, dapprima per tenere conto della sopravvenuta disciplina legislativa che ha fornito riconoscimento legale e non solo deontologico alla formazione professionale e poi per tenere conto delle osservazioni dell'antitrust.

Ma se la formazione professionale è prevista per legge, il contenuto di tale obbligo - il cui inadempimento costituisce violazione deontologica fonte di responsabilità disciplinare - è determinato dal Consiglio Nazionale: non vale affermare che la formazione la fanno gli Ordini locali, quando la stessa deve conformarsi all'indirizzo del Consiglio nazionale che ne deve poi approvare i contenuti.

Allora avete tenuto conto delle (non sopravvenute, ma sempre più pressanti) difficoltà che debbono affrontare gli iscritti (in particolare i più giovani iscritti), nello svolgimento della professione? E' questo il riferimento costante da tenere presente quando si disciplinano obblighi e vincoli e incompatibilità per gli iscritti, non la presunzione di delineare la professione perfetta che molti poi non saranno in grado di rispettare.

Qualcuno, riletto il vigente codice deontologico, integrato con il regolamento sulla formazione continua e sull'anticiclaggio, raffrontati al regolamento disciplinare, ritiene veramente queste norme nel loro insieme adeguate e applicabili alla generalità degli iscritti? O si tiene in conto che gli iscritti non abbiano nulla da dire perché non le leggono e tanto meno

si sognano di rispettarle?

E' contro questo vizio italiano che abbiamo richiamato l'attenzione del Consiglio nazionale: norme perfette che nessuno riesce ad applicare, ma tanto non importa perché nessuno le farà rispettare. Basta che ci siano.

Noi manifestiamo il nostro preoccupato disagio. E ci auguriamo sinceramente che possa essere attuata una effettiva semplificazione, anche a discapito del preziosismo semantico di alcuni regolamenti.

Debbo però nuovamente farmi portavoce dei "suggerimenti" già sottoposti dall'Ordine di Bologna alla Conferenza annuale: non per malcelato protagonismo, ma per spirito di servizio verso la categoria, limitandomi - per motivi di tempo - al problema della Cassa di Previdenza e del Collegio Sindacale.

E' condivisibile il rispetto della autonomia delle Casse, contenuto nel programma del Consiglio Nazionale: nessuno pensa di imporre alcunché ai vertici delle Casse.

Ma non condividiamo affatto l'affermata estraneità del Consiglio Nazionale al problema della Cassa (delle Casse), in omaggio alla indubbia autonomia dei rispettivi vertici: nessun Consiglio di Amministrazione si sottrarrebbe senza responsabilità ad una proposta di soluzione discussa, approvata e avanzata dal Consiglio Nazionale, che rappresenta tutti gli iscritti e non solo una parte di essi.

O pensa il Consiglio nazionale di realizzare il compito "... di costruire e ricostruire nella categoria il senso di essere una comunità, in quanto collante senza il quale qualsiasi obiettivo diventa irraggiungibile..." - obiettivo definito ineludibile pre-requisito - permanendo il contrasto ed il sospetto che differenzia e oppone gli iscritti su questo non marginale aspetto?

E dunque, ribadiamo che questo non è un problema al quale il Consiglio Nazionale possa sottrarsi dal trovare una soluzione, o ci troveremo una soluzione peggiore imposta per legge.

Infine vorrei concludere con una osservazione sul Collegio Sindacale, ripetutamente osannato prima, durante e dopo la citata Conferenza Annuale, anche a commento delle situazioni di crisi finanziaria verificatesi in Paesi che non conoscono tale Istituto: non è per la presenza del Collegio Sindacale che in Italia non si sono (almeno fino ad ora, per fortuna), verificati i dissesti e gli scandali che hanno caratterizzato soprattutto il mondo bancario e finanziario di altri Paesi.

O forse Parmalat e Cirio e Giacomelli, per fermarci ai casi più noti, non avevano il Collegio Sindacale?

Partecipazione nel momento delle decisioni (a monte) e non solo controllo degli effetti (a valle), si dice.

Ma come dimenticarsi delle diverse difficoltà con cui un singolo professionista può svolgere il suo controllo indipendente nei confronti di una impresa di rilevanti dimensioni, ove normalmente non si ha il tempo di comprendere che in minima parte ciò che scorre sotto gli occhi? O in una impresa di più modeste dimensioni, ove le deleghe rendono di fatto inesistente il momento formale della delibera di Consiglio, spesso convocato una sola volta all'anno per l'approvazione del bilancio?

Noi abbiamo il Collegio Sindacale e alcuni altri Paesi non l'hanno: ma il nostro Collegio Sindacale non funziona e spesso a farne le spese sono i professionisti.

E' certamente vero - come affermato dal Presidente - che l'organo di sorveglianza deve possedere i requisiti di *indipendenza*, *responsabilità* e *competenza tecnica*, ma è altrettanto vero e sotto gli occhi di tutti, che tali requisiti non costituiscono l'identikit del sindaco.

Sostenere il contrario significa avallare pericolose illusioni.

Ma se anche fosse vero il contrario, ancora non sarebbe giusto mantenere immutato un istituto che prevede responsabilità e funzioni, ma non il potere per esercitarle ed il compenso per svolgerle adeguatamente; e prevede un controllo, ma consente ai controllati di scegliere (e soprattutto, confermare o meno, ad libitum) i controllori.

E per meglio osservare un altro obbligo deontologico di indubbio fondamento e di altrettanta indubbia difficoltà, approviamo sin d'ora e senza riserva alcuna l'iniziativa del Consiglio nazionale di pervenire alla realizzazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale - di particolare importanza con riferimento alla attività del sindaco, ma non solo - a nome di tutti gli iscritti, con funzione di copertura minima ritenuta idonea.

A ciò potrebbe aggiungersi anche la definizione, con una o più società di assicurazione, di un testo contrattuale finalmente privo delle sorprese che sempre emergono solo dopo l'attivazione del rischio, lasciando ai singoli la scelta della polizza complementare, in forza della concorrenza fra le assicurazioni, in base al solo confronto sull'onere della polizza. Vi continuiamo a guardare con tanta simpatia e come sempre Bologna è a Vostra disposizione, ma questo non ci impedirà di rivolgerVi la nostra critica costruttiva, così come non ci impedirà di riconoscere tutti i Vostri indubbi meriti.

Grazie

* intervento pronunciato a Roma il 29 gennaio 2009, in occasione dell'Assemblea dei Presidenti.

Dalla Direzione Regionale

Partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione

di Giuseppe Armando Puglia - Capo Settore Accertamento

Premessa

Il D.L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, al fine di incentivare la collaborazione dei comuni alla lotta all'evasione fiscale, ha previsto il riconoscimento di una quota del 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo, a seguito della partecipazione dei predetti enti, al procedimento amministrativo di accertamento delle maggiori imposte.

L'articolo 1 del suddetto provvedimento normativo, infatti, prevede che: *"Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso"*.

Con provvedimento direttoriale n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato - città e autonomie locali, ha esplicitato le modalità tecniche attraverso le quali tale partecipazione può attuarsi.

La novella normativa introdotta con il D.L. n. 203/2005, non rappresenta sicuramente un elemento innovativo nell'ambito del panorama tributario italiano, anche in considerazione del fatto che i comuni rientrano tra i soggetti istituzionali interessati alla correttezza del contribuente, visto che sono destinatari dell'intero gettito di alcuni tributi e di parte del gettito di altre imposte.

L'articolo 119 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; hanno risorse autonome; stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La collaborazione dei comuni all'accertamento tributario era già contemplata dal nostro sistema fiscale. L'art. 44 del D. P. R. n. 600/1973, in vigore dal 1° gennaio 1974, seppure modificato nel corso degli anni, prevede, per gli uffici dell'Agenzia delle entrate, l'obbligo di inviare al comune di domicilio fiscale del contribuente, le proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative alle persone fisiche.

Il comune ha facoltà di integrare il *quantum* accertato, segnalando all'Amministrazione finanziaria dati, fatti ed elementi rilevanti, supportati da idonea documentazione.

La proposta di aumento degli imponibili accertati, da adottarsi con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario, ove istituito, deve pervenire all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal

ricevimento delle proposte di accertamento; decorso tale termine, l'ufficio può notificare gli accertamenti riguardo ai quali il comune non ha segnalato proposte di aumento o nei cui confronti le proposte del comune sono state accolte e trasfuse nell'avviso di accertamento.

Le proposte di aumento dell'imponibile non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse ad apposita commissione, il cui compito è quello di decidere in merito al reddito da accertare.

Nel caso in cui, la suddetta commissione non decida entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio emette l'avviso di accertamento nella sua forma originaria.

La riforma del nostro sistema fiscale, attuata in ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega n. 825 del 1971, aveva previsto e disciplinato la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale, nella fondata convinzione che gli enti locali potessero contribuire all'azione di contrasto all'evasione.

Quello che il legislatore del 1971 non poteva prevedere era ciò che l'avvento della riforma ha determinato: una notevole accelerazione della produzione normativa, la quale non è riuscita ad arrestare l'incremento esponenziale dell'evasione fiscale.

In realtà, l'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 rappresenta una norma di fatto quasi mai applicata.

La prassi prima e la giurisprudenza dopo hanno ripetutamente sottolineato l'irrelevanza dell'omesso invio della proposta di accertamento al comune da parte degli uffici: *"non è viziato da nullità l'avviso di accertamento emesso in assenza della preventiva trasmissione della proposta di accertamento al comune, in quanto trattasi di requisito non previsto a pena di nullità dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 ed inoltre l'invio della proposta è funzionalizzato alla partecipazione dei comuni, i quali possono solamente aumentare gli imponibili proposti dagli uffici e giammai diminuirli"*.

Gli uffici finanziari, con il passare degli anni, hanno sistematicamente disatteso l'obbligo di inviare le proposte di accertamento ai comuni e le amministrazioni comunali dal canto loro hanno manifestato totale disinteresse, non adoperandosi alla creazione di strutture idonee.

I comuni, diciamo pure, non hanno mai avuto convenienza a svolgere un'attività di collaborazione all'azione accertatrice, sia perché le maggiori imposte incassate non interessavano il loro bilancio, sia per non inimicarsi i potenziali elettori.

La partecipazione dei comuni all'accertamento era anche disciplinata dall'art. 22 del D.P.R. n. 643 del 1972 in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim), abolita a seguito dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992.

L'art. 22 della legge sull'Invim prevedeva che l'Ufficio del registro, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, da parte dei soggetti passivi, relative agli immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche, doveva trasmettere ai comuni, nel cui distretto erano situati i beni, le copie delle dichiarazioni in merito alle quali il comune poteva formulare le proposte di rettifica degli elementi che comportavano la liquidazione di una maggiore imposta. Se l'ufficio non condivideva le proposte di rettifica, doveva trasmettere le stesse alla commissione per l'esame delle proposte del comune.

E' d'obbligo far rilevare, però, che prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del D.L. n. 203 del 2005, si erano già registrate intese tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, a dimostrazione del fatto che la sinergia antievasiva trovava fondamento prima del D.L. n. 203/2005.

Nel 2005, il Comune di Bologna, l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale dell'Emilia Romagna e l'Agenzia del Territorio - Direzione regionale dell'Emilia Romagna hanno stipulato un protocollo di intesa che disciplina lo scambio di informazioni in materia di:

Aggiornamento delle qualificazioni catastali;

Superamento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ICI;

Comunicazione degli esiti degli accertamenti ICI e TARSU;

Consultazione dell'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche;

Accesso alle informazioni del Sistema Informativo Territoriale.

A seguito del suddetto protocollo è stata avviata una proficua collaborazione che ha permesso lo scambio di elementi utili per il contrasto all'evasione nel settore immobiliare.

Appare chiaro che l'art. 1 del D.L. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005 ed il successivo provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, in merito alle modalità operative della partecipazione dei comuni all'accertamento, da una parte si inseriscono nell'ambito di un processo di decentramento amministrativo e dell'attribuzione di nuove competenze e potestà tributarie agli enti locali, dall'altra sono finalizzati a rendere trasparente, efficace ed efficiente la sinergia e la collaborazione tra Amministrazione finanziaria ed enti locali per un effettivo recupero di imposte evase.

E' da rilevare, infine, che il coinvolgimento dei comuni nell'attività di accertamento disciplinato dalla novella normativa è di ampio respiro, in quanto è riferito a tutti i tributi erariali, diretti e indiretti e può comportare l'emissione di ogni tipologia di accertamento, oltre al fatto che la collaborazione

viene estesa anche all'Agenzia del territorio.

Le modalità di partecipazione

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 individua gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate, definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali diretti ed indiretti. Il provvedimento prevede anche forme di collaborazione da attuarsi, a livello locale, mediante protocolli di intesa e individua altresì gli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi di competenza dell'Agenzia del territorio.

Tale provvedimento, infine, delinea le modalità che consentiranno ai comuni di disporre delle informazioni relative agli avvisi di accertamento, la cui pretesa tributaria sia stata determinata anche tramite le segnalazioni qualificate fornite dai comuni stessi.

All'uopo è previsto che gli accertamenti notificati e le adesioni perfezionate, sulla base delle segnalazioni trasmesse dagli enti locali, siano tracciati sino alla definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni, al fine di destinare il trenta per cento ai comuni che hanno contribuito all'accertamento.

L'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 del più volte citato D.L.n. 203 del 2005 è stata subordinata all'adozione, da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di due ulteriori provvedimenti.

In particolare, uno per definire le procedure che consentano ai comuni di trasmettere, attraverso il sistema S.I.A.T.E.L. le cosiddette "segnalazioni qualificate" all'Agenzia delle entrate; l'altro per definire i criteri di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni che abbiano, eventualmente, partecipato all'accertamento nei confronti del medesimo contribuente.

Gli Uffici valuteranno le segnalazioni, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata, tenendo conto degli obiettivi assegnati dalla Direzione Centrale Accertamento e utilizzeranno solamente quelle che presentano un elevato grado di significatività in termini di prevedibile recupero di imposta.

La partecipazione all'attività di accertamento può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società incaricate delle attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

Il provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito, inoltre, che nell'attuale fase di avvio della collaborazione amministrativa, le segnalazioni qualificate dovranno essere riferite alle annualità d'imposta 2004 e 2005 e riguardare situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione alle relative imposte. In particolare il provvedimento ha individuato i seguenti ambiti di intervento:

a) commercio e professioni;

b) urbanistica e territorio;

c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;

d) residenze fittizie all'estero;

e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Per ciascun ambito di intervento è stato precisato che le segnalazioni dovranno riguardare:

a) commercio e professioni, con particolare riferimento a coloro che pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA; nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco; sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono impianti pubblicitari abusivi; pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative;

b) urbanistica e territorio, con particolare riferimento a coloro che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati o hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale;

c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, con riferimento a quei soggetti a carico dei quali risulta la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse; la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta; la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;

d) residenze fittizie all'estero, con riguardo a coloro che pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio o la residenza ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del codice civile;

e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, con riferimento ai soggetti che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta i flussi informativi relativi a bonifici bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie; i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua disponibili in Anagrafe tributaria; i contratti di locazione degli immobili oltre alle informazioni relative alle denunce di successione che abbiano ad oggetto immobili.

Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati sino alla fase definitiva della riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o di accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30 per cento degli importi di riferimento è destinato ai comuni che hanno contribuito all'accertamento.

Novità introdotte dalla manovra "estiva" (D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133) la cosiddetta "Manovra d'estate 2008" ha introdotto alcune norme al fine di rilanciare il ruolo dei comuni, quali interlocutori privilegiati dell'Amministrazione finanziaria nella lotta all'evasione fiscale.

Le disposizioni sono contenute in alcuni commi dell'art. 83, rubricato "Efficienza dell'Amministrazione finanziaria".

Nello specifico, i comuni potranno segnalare all'Agenzia delle entrate, nell'ambito del piano straordinario dei controlli previsto per il triennio 2009 - 2011 dal comma 8, eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito e collaborare alla lotta al trasferimento fittizio della residenza. Il citato D.L. n. 112 del 2008 conferisce un nuovo e più decisivo impulso all'utilizzo del redditometro, al fine di intercettare quei contribuenti che ostentano un tenore di vita assolutamente in contrasto con il reddito dichiarato.

Scopo del legislatore è quello di reperire gettito, partendo da un semplice dato di fatto: circa 11 milioni di persone fisiche dichiarano un'Irpef pari a zero. E' abbastanza probabile che in un numero così elevato di soggetti si annidi qualche migliaio di contribuenti non in regola con il Fisco.

I controlli degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, ai quali dovranno concorrere anche i comuni, muoveranno dai dati presenti in Anagrafe tributaria e dalle informazioni acquisibili mediante i tradizionali poteri istruttori di cui al D.P.R. n. 600/1973, con riferimento a quei contribuenti che presentano indici di capacità contributiva e assenza di debiti di imposta.

L'individuazione di ulteriori e diversi elementi che rilevano una maggiore capacità contributiva dei contribuenti è devoluta all'attività investigativa dei comuni, i quali hanno il controllo e la funzione di vigilanza del territorio.

Il possesso di indici di capacità contributiva, quali immobili, automezzi ed altri beni e servizi sono sicuramente più facilmente riscontrabili grazie all'attività di *intelligence* dei comuni, i quali potranno inviare agli Uffici dell'Agenzia delle entrate quelle segnalazioni qualificate, cui fa riferimento l'art.1 del D.L.n. 203 del 2005, ai fini del riconoscimento del 30 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, a seguito della partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi erariali.

Con il decreto di questa estate, il legislatore coinvolge gli enti locali nella lotta al contrasto al trasferimento fittizio all'estero delle residenze. In particolare il comma 16 del

► l'art. 83 citato prescrive che al fine di assicurare maggiore effettività al dettato dell'art. 1 del D.L. n. 203/2005, i comuni entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente all'estero AIRE, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base all'ultimo domicilio fiscale, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.

Per il triennio successivo alla predetta iscrizione l'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte degli stessi comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie contenute nel titolo IV del D.P.R. n.600 del 1973.

Il successivo comma 17 stabilisce che in fase di prima attuazione di tali disposizioni, la specifica vigilanza ivi prevista viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'AIRE a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo.

Conclusioni

Il legislatore, come visto in precedenza, ha rinnovato la propria attenzione in merito al ruolo che i comuni possono ricoprire nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasio-

ne fiscale e all'uopo ha previsto delle forme di collaborazione sinergica tra Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio ed enti locali. La rinnovata collaborazione dei comuni all'attività di accertamento deve costituire la base di partenza per la realizzazione del cosiddetto "federalismo fiscale", dal momento che tutti gli enti locali sono chiamati ad assumersi nuove e più importanti responsabilità, non solo sul versante dell'oculata gestione della spesa pubblica, ma anche su quello delle entrate tributarie.

I vantaggi della suddetta collaborazione devono ricercarsi innanzitutto nel patrimonio informativo e probatorio che gli Uffici della Agenzia delle entrate potranno ottenere grazie alle segnalazioni dei comuni, profondi conoscitori delle realtà locali.

Per i comuni, la collaborazione nell'attività di accertamento rappresenta anche un'importante occasione di crescita per quanto concerne la professionalità e la competenza del proprio personale, che dovrà necessariamente essere oggetto di investimenti formativi adeguati.

La proficuità dell'azione di partecipazione all'accertamento dipenderà dalla professionalità con la quale tali compiti saranno svolti, atteso che questi richiedono una notevole competenza tecnica.

La suddetta collaborazione richiede ai comuni uno sforzo organizzativo che deve

muoversi avvalendosi delle strutture e delle risorse umane e tecniche disponibili.

Sarà importante l'organizzazione di cui l'ente vorrà dotarsi per poter cogliere appieno le opportunità della norma in commento, ma soprattutto per non trovarsi impreparato alla svolta federalistica.

In teoria le forme gestionali perseguibili sono le seguenti:

- gestione interna: attività svolta direttamente dagli uffici tributi dell'ente;
- gestione in outsourcing: esternalizzazione dell'attività di intelligence attraverso il ricorso a soggetti esterni;
- gestione associativa gestionale: creazione di appositi uffici che convogliano le risorse di più comuni attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'obiettivo del legislatore è quello di innalzare le entrate fiscali, quale conseguenza della nuova e preziosa alleanza con le municipalità.

Ciascun ente dovrà scegliere la strategia organizzativa, in funzione delle sue peculiari caratteristiche (dimensioni, strutture preesistenti, disponibilità economiche ecc.). In pratica occorre che la nuova collaborazione tra Amministrazione finanziaria e comuni parta con spirito costruttivo e senza quelle ambiguità che sono state la causa del fallimento delle disposizioni contenute nel vecchio art. 44 del D.P.R. n. 600/1973.

Dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Indagine ODCEC Bologna "Albo Unico: un anno dopo"

Rapporto finale Indagine¹ - 28 Gennaio 2009

di Tommaso Di Nardo - Dottore Commercialista

Campione di 445 rispondenti su mailing-list di 2.013 professionisti iscritti all'Ordine di Bologna - Rilevazione effettuata mediante sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviews) tra il 2 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 sulla base di un questionario predisposto dall'Istituto e approvato dall'Ordine di Bologna

Presentazione dell'indagine

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, dopo l'indagine "Il dottore commercialista e la pubblicità" effettuata nel mese di luglio 2008, ha richiesto all'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili un'indagine presso i propri iscritti per tracciare un primo bilancio dell'albo unico a un anno dalla nascita.

L'indagine/sondaggio è stata impostata in modo da rilevare la posizione degli iscritti all'Ordine nei confronti del processo di unificazione in termini di aspettative e prospettive. In altre parole, è stato chiesto agli iscritti all'Ordine di dichiarare la propria posizione e il proprio giudizio rispetto all'operazione albo unico, di esprimere il proprio giudizio rispetto alle prospettive dell'albo unico e di indicare le proprie aspettative, di indicare i punti di forza

e di debolezza, le minacce e le opportunità dell'albo unico.

Tale impostazione è stata concepita per affiancare alla rilevazione delle posizioni individuali degli iscritti rispetto all'albo unico la raccolta di indicazioni utili in chiave prospettica tenendo conto, naturalmente, delle motivazioni e degli obiettivi che hanno accompagnato il processo di unificazione delle professioni ordinarie dei dottori e dei ragionieri commercialisti.

Per questa ragione, nell'elaborazione e nella presentazione dei dati dell'indagine/sondaggio si è ritenuto di effettuare una stratificazione delle risposte campionarie, oltre che per sesso ed età, anche per ordine/collegio di provenienza.

Presentazione dei risultati: la struttura campionaria

La presentazione dei risultati dell'indagine segue l'articolazione del questionario ed è accompagnata dall'analisi del campione di rispondenti e dall'analisi dell'universo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna nel mese di dicembre 2008. Il tasso di risposta dell'indagine è pari al 22,1%. Il campione è pari al 19% dell'universo. In dettaglio le quote campiona-

rie, esposte nella tabella 1, sono pari a 16% per i dottori commercialisti e al 24% per i ragionieri commercialisti. Ciò è dovuto a un tasso di risposta più elevato per i ragionieri rispetto ai dottori. In ogni caso, l'elaborazione e la presentazione stratificata dei risultati non inficia la validità degli stessi poiché per tutti i domini campionari le quote sono sufficientemente significative.

Tabella 1. Distribuzione dei domini campionari

	DC	RC	TOT
F	17%	20%	18%
M	16%	27%	19%
<=40	15%	31%	17%
41-60	18%	25%	20%
Oltre 60	17%	16%	17%
TOT	16%	24%	19%

La struttura dell'universo dell'indagine

Le tabelle 2 e 3 riportano la struttura dell'universo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (dati riferiti al mese di gennaio 2009). L'analisi è stata effettuata, così come per il campione, tenendo conto dell'ordine/collegio di provenienza degli iscritti oltre che del sesso

¹ Rapporto curato da Tommaso Di Nardo. Elaborazione dati a cura di Gianluca Scardocci.

e delle classi di età.

La tabella 2 mostra le percentuali relative alla composizione tra dottori e ragionieri rispetto al totale (percentuali sul totale di riga). Le percentuali sono calcolate sul totale di ogni singolo strato di analisi (femmine, maschi, under 40, 41-60 anni e over 40) e sul totale generale. Ne risulta che su 100 iscritti totali 69 sono dottori e 31 sono ragionieri. Su 100 donne iscritte 66 sono dottori e 34 sono ragionieri, su 100 uomini iscritti 72 sono dottori e 28 sono ragionieri. Per quanto riguarda le classi di età, su 100 under 40 iscritti, 87 sono dottori e 13 sono ragionieri; su 100 iscritti di 41-60 anni, 65 sono dottori e 35 sono ragionieri; su 100 iscritti over 60, 54 sono dottori e 46 sono ragionieri.

Tabella 2. Struttura dell'universo degli iscritti
Percentuali sul totale di riga

	DC	RC	TOT
TOTALE	69%	31%	100%
Sesso			
F	66%	34%	100%
M	72%	28%	100%
Classi di età			
<=40	87%	13%	100%
41-60	65%	35%	100%
Oltre 60	54%	46%	100%

La tabella 3 mostra le percentuali relative alla composizione per sesso e per classe di età del sotto-universo dei dottori, del sotto-universo dei ragionieri e dell'universo generale degli iscritti (percentuali sul totale di colonna). Ne risulta che su 100 dottori 37 sono donne e 63 uomini; su 100 ragionieri 44 sono donne e 56 sono uomini, su 100 iscritti in totale 39 sono donne e 61 sono uomini. Per quanto riguarda la suddivisione in classi di età, su 100 dottori 35 sono under 40, 53 sono nella classe 41-60 anni e 12 sono over 60. Su 100 ragionieri 12 sono under 40, 65 sono nella classe 41-60 anni e 23 sono over 60. Su 100 iscritti in totale 28 sono under 40, 57 sono nella classe 41-60 anni e 15 sono over 60.

Tabella 3. Struttura dell'universo degli iscritti
Percentuali sul totale di colonna

SESSO	DC	RC	TOT
F	37%	44%	39%
M	63%	56%	61%
TOT	100%	100%	100%
CLASSI DI ETÀ			
<=40	35%	12%	28%
41-60	53%	65%	57%
Oltre 60	12%	23%	15%
TOT	100%	100%	100%

Complessivamente, dall'analisi della struttura anagrafica dell'universo degli iscritti emerge un elevato tasso di donne (il dato sfiora il 40% rispetto a una stima nazionale poco sotto il 30%) e un basso tasso di giovani (gli under 40 sono pari al 28% contro una stima nazionale del 40%). Emerge anche, però, un disallinea-

mento anagrafico dei due segmenti rappresentati dai dottori commercialisti e dai ragionieri. Questi ultimi, infatti, hanno un tasso più elevato di donne e di over 40 rispetto ai dottori.

Analisi dei dati

Il questionario si apre con una domanda sulla posizione assunta durante la fase preparatoria dell'albo unico. Si tratta di una domanda tesa a rilevare un giudizio prevalentemente implicito riferito a un periodo durato diversi anni (il decreto legislativo di istituzione dell'albo unico è del 28 giugno 2005, il processo di formazione dell'albo unico è avvenuto nel corso del 2007 con l'elezione dei consigli degli Ordini locali avvenuta nel mese di maggio e l'elezione del Consiglio nazionale avvenuta nel mese di novembre). Il 44% del campione ha dichiarato di essere stato sempre a favore contro il 16% che ha dichiarato di essere stato sempre contrario. Complessivamente gli

ta "Un'operazione di carattere tecnico-giuridico-amministrativo inevitabile dopo la riforma dei titoli di studio" che, come è noto, rappresenta l'incipit fondamentale dello stesso processo di unificazione. Per il 32% del campione è stata "Un'operazione lungimirante che tende a rafforzare la professione economico-giuridico-contabile" e per il 16% è stata "Un'operazione dannosa per la professione economico-giuridico-contabile". Anche in questo caso le risposte disaggregate risultano particolarmente disallineate: la percentuale di chi considera l'albo unico un'operazione lungimirante scende al 16% per i dottori e sale al 59% per i ragionieri, mentre la percentuale di chi considera l'albo unico un'operazione dannosa sale al 22% per i dottori e scende al 5% per i ragionieri.

D2. LA POSIZIONE ATTUALE.

Allo stato attuale, lei considera l'albo unico:

	DC	RC	TOT
Un'operazione lungimirante che tende a rafforzare la professione economico-giuridico-contabile	16%	59%	32%
Un'operazione di carattere tecnico-giuridico-amministrativo inevitabile dopo la riforma dei titoli di studio	54%	34%	46%
Un'operazione dannosa per la professione economico-giuridico-contabile	22%	5%	16%
Non so	8%	2%	6%

"indifferenti" e gli "astenuiti" sono pari al 20%, mentre un altro 20% ha dichiarato una posizione incerta. Disaggregando l'analisi per provenienza ordine/collegio, la posizione di chi è stato sempre a favore sale al 69% per i ragionieri e scende al 27% per i dottori. Viceversa, la posizione di chi è stato sempre contrario sale a 25% per i dottori e scende a 4% per i ragionieri. Per una corretta lettura dei dati si precisa, e quanto segue vale anche per le altre domande, che i risultati esposti nelle tabelle e riferiti ai singoli segmenti dei dottori e dei ragionieri non sono influenzati dal diverso peso delle quote campionarie trattandosi di campioni autonomi. Lo stesso ragionamento non vale per il totale del campione che presenta, sulla base di quanto riportato sopra, un sovradimensionamento della componente dei ragionieri.

D1. LA POSIZIONE DI PARTENZA.

Qual è stata la sua posizione durante la fase preparatoria dell'albo unico?

	DC	RC	TOT
Indifferente	22%	11%	18%
Sempre a favore	27%	69%	44%
Sempre contrario	25%	4%	16%
Incerta	24%	14%	20%
Non so/Non risp.	2%	2%	2%

La seconda domanda contiene un quesito ragionato teso ad esplicitare una posizione di giudizio rispetto all'operazione albo unico a un anno di distanza dalla nascita del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avvenuta il 1° gennaio 2009 con l'insediamento del nuovo Consiglio nazionale e dei nuovi Ordini locali. Complessivamente la percentuale dei "Non so" è stata pari al 6%, piuttosto contenuta, tale quindi da validare lo schema di risposte predefinite. Per il 46% del campione l'operazione albo unico è considera-

La terza domanda del questionario ha inteso rilevare se e di quanto fosse mutato il senso di appartenenza alla categoria da parte degli iscritti. La domanda, in effetti, nasce dalla considerazione che il senso di appartenenza alla categoria costituisca uno degli elementi valoriali di fondo che storicamente ha contraddistinto l'identità professionale prima ancora che ordinistica in senso stretto. Per il 69% del campione il senso di appartenenza alla categoria è rimasto invariato. La percentuale appare piuttosto allineata tra dottori e ragionieri oscillando dal 71% dei primi al 66% dei secondi. Ciò vuol dire che per buona parte del campione l'albo unico non ha inciso sul senso di appartenenza alla categoria. Per il resto, a parte l'esigua percentuale del "Non so" pari all'1%, si registra un saldo di risposte negativo tra quelli per i quali il senso di appartenenza alla categoria è aumentato (10%) e quelli per i quali è diminuito (20%). Il saldo, che a livello generale è pari a -10%, per i dottori sale a -22%, mentre per i ragionieri risulta positivo per 8 punti percentuali.

D3. IL SENSO DI APPARTENENZA.

Dopo la creazione dell'Albo Unico il suo senso di appartenenza alla categoria professionale è:

	DC	RC	TOT
Aumentato	3%	20%	10%
Invariato	71%	66%	69%
Diminuito	25%	12%	20%
Non so	1%	2%	1%

Il discorso appena fatto per la terza domanda sul senso di appartenenza alla categoria, risulta invertito per la quarta domanda tesa a rilevare le prospettive della professione alla luce della nascita dell'albo unico. In questo caso la percentuale di coloro per i quali le prospettive non

mutano si ferma al 55% e il saldo tra “miglioramento/peggioramento” delle prospettive risulta positivo per 8 punti percentuali. L’inversione non si verifica, però, anche a livello di segmento professionale, poiché il saldo diventa negativo per i dottori e pari a -6 punti percentuali e resta positivo per i ragionieri e pari a +31 punti percentuali. Se, però, confrontiamo il saldo negativo dei dottori della domanda sulle prospettive (-6%) con il saldo negativo degli stessi della domanda sul senso di appartenenza (-22%) notiamo una significativa differenza. Ciò vuol dire che, al di là dei giudizi di fondo espressi nelle prime tre domande che avevano un carattere più radicale, interrogati sulle reali prospettive che scaturiscono dall’albo unico, i singoli professionisti, anche i dottori, si dichiarano (relativamente) più ottimisti.

D4. LE PROSPETTIVE DELLA PROFESSIONE.

Le prospettive della professione, alla luce della nascita dell’Albo Unico e del relativo insediamento dei nuovi consigli territoriali e nazionale, sono:

	DC	RC	TOT
Migliorate	11%	35%	20%
Invariate	58%	51%	55%
Peggiorate	17%	4%	12%
Non so	14%	10%	13%

A parte i giudizi e le posizioni individuali rispetto all’operazione albo unico fino ad ora analizzati, che cosa si aspettano gli iscritti dall’albo unico? È stato questo il senso della quinta domanda che ha elencato tre possibili aspettative lasciando ai rispondenti un campo “altro” per indicare ulteriori diverse aspettative. Anche in questo caso rileviamo che i “Non so” risultano piuttosto contenuti (7%) così come le risposte “Altro” hanno fatto registrare un limitato 8%. Una parte significativa del campione si è dunque espressa per le tre possibilità indicate. Per il 53% del campione l’aspettativa prioritaria rispetto all’albo unico è il “Miglioramento generale dei servizi e del funzionamento degli ordini territoriali e del consiglio nazionale”. Tale risposta merita un particolare apprezzamento, sia perché mette d’accordo dottori e ragionieri, sia, soprattutto, perché è stata preferita nettamente all’altra aspettativa possibile quale la “Riduzione della tassa annuale di iscrizione” scelta dal 22% del campione. In generale sulle aspettative non si sono verificati particolari disallineamenti tra i due segmenti professionali.

D5. LE ASPETTATIVE.

Qual è la Sua aspettativa prioritaria rispetto all’Albo Unico?

	DC	RC	TOT
Riduzione della tassa annuale di iscrizione	24%	20%	22%
Miglioramento generale dei servizi e del funzionamento degli ordini territoriali e del consiglio nazionale	48%	59%	53%
Maggiori controlli interni	10%	9%	10%
Altro	10%	6%	8%
Non so	8%	6%	7%

La sesta domanda del questionario, così come esplicitamente richiesto dal committente, è dedicata alla valutazione/giudizio del nuovo

logo adottato dal CNDCEC a partire dal 1° gennaio 2008. Il giudizio è stato misurato attraverso una scala da 1 a 5 ed è stato espresso in termini di gradimento (1 gradimento minimo e 5 gradimento massimo). Il 40% del campione ha espresso un gradimento medio (valore 3) mentre il saldo tra gradimento minimo/basso e gradimento alto/massimo è pari a -6%. Lo stesso saldo è pari a +8% per i ragionieri e a -13% per i dottori.

D6. VALUTAZIONE DEL NUOVO LOGO DEL CNDCEC.

Il nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori

	DC	RC	TOT
Rafforzamento dell’immagine della professione	13%	29%	23%
Economie di scala dovute alla fusione degli organismi istituzionali (ordini e consiglio nazionale)	19%	11%	16%
Rafforzamento del ruolo politico della professione	38%	41%	40%
Altro	10%	4%	7%
Non so	20%	15%	14%

Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato un nuovo logo identificativo delle ente. (1 min. gradimento e 5 max gradimento).

	DC	RC	TOT
¹ Gradimento minimo	21%	11%	18%
² Gradimento basso	15%	16%	15%
³ Gradimento medio	41%	38%	40%
⁴ Gradimento alto	15%	21%	17%
⁵ Gradimento massimo	8%	14%	10%

Le ultime quattro domande del questionario sono state impostate nei termini dell’analisi swot. Per ognuna delle quattro domande si è preferito lasciare il campo “Altro” laddove le modalità di risposta predefinite non fossero indicative per il singolo rispondente. In generale, i tassi di risposta “Altro” e “Non so” sono più elevati rispetto alle precedenti domande, ciò vale in particolare per la modalità di risposta “Non so”. La prima domanda interroga il campione sui punti forza dell’albo unico. In questo caso i “Non so” sono stati pari al 14% e gli “Altro” al 7%. Complessivamente, quindi, il 21% del campione non si è espresso sulle tre modalità di risposta preselezionate. Per il 40% del campione, il principale punto di forza dell’albo unico è il “Rafforzamento del ruolo politico della professione”. Per il 23% è il “Rafforzamento dell’immagine della profes-

questo caso particolari divergenze. La somma delle percentuali delle risposte “Altro” e “Non so” è pari al 30% per i dottori e al 19% per i ragionieri. Per il resto è da notare solo una maggiore propensione da parte dei dottori a indicare le “Economie di scala” rispetto ai ragionieri compensato da un minore interesse per il “Rafforzamento dell’immagine della professione”.

D7. PUNTI DI FORZA DELL’ALBO UNICO

Quale tra i seguenti considera il principale

punto di forza dell’Albo Unico?

Dalla domanda sui punti di debolezza dell’albo unico non emerge nessuna particolare modalità di risposta. La percentuale di risposte “Altro” è pari al 16% mentre quella di risposte “Non so” è pari al 22%. Il 38% del campione quindi non ha indicato nessuna delle tre modalità preselezionate. In ogni caso, tra queste si segnalano, quale principale punto di debolezza dell’albo unico, “La permanenza dei cosiddetti fuori albo” indicata dal 27% del campione e “La mancata fusione delle casse” indicata dal 26% del campione. Segue “Il nuovo sistema di governance degli ordini territoriali e del consiglio nazionale” indicata dal 9% del campione. Disaggregando l’analisi per segmento professionale, invece, emergono particolari evidenze. Per il 49% dei ragionieri il principale punto di debolezza dell’albo unico è “La mancata fusione delle casse”, che, per converso, è stato indicato, quale principale punto di debolezza dell’albo unico solo dall’11% dei dottori. Questi ultimi hanno indicato in prevalenza “La permanenza dei cosiddetti fuori albo” il principale punto di debolezza dell’albo unico.

D8. PUNTI DI DEBOLEZZA DELL’ALBO UNICO.

Quale tra i seguenti considera il principale punto di debolezza dell’Albo Unico?

	DC	RC	TOT
La permanenza dei c.d. fuori albo	29%	22%	27%
Il nuovo sistema di governance degli ordini territoriali e del consiglio nazionale	11%	6%	9%
La mancata fusione delle casse	11%	49%	26%
Altro	20%	11%	16%
Non so	29%	12%	22%

Interrogati sulla principale minaccia derivante dall’albo unico, il campione ha indicato nella misura del 39% la “Possibile fusione delle casse”. Il dato, però, è determinato dai dottori con il 58%, mentre solo per il 10% dei ragionieri la possibile fusione delle casse può essere considerata la principale minaccia derivante dall’albo unico. Di fatto, ben il 41% dei ragionieri ha risposto “Non so” alla domanda sulle minacce derivanti dall’albo unico e tra chi ha indicato una delle tre risposte preselezionate, la quota più rilevante pari al 28% si è espresso per

la "Possibile abolizione degli ordini". Quest'ultima, invece, non sembra essere considerata la principale minaccia derivante dall'albo unico per i dottori.

D9. MINACCE DELL'ALBO UNICO.

Quale tra le seguenti considera la principale minacce derivante dall'Albo Unico?

	DC	RC	TOT
Maggiore sovrappollamento del mercato	11%	10%	10%
Possibile abolizione degli ordini	11%	28%	18%
Possibile fusione delle casse	58%	10%	39%
Altro	7%	11%	9%
Non so	13%	41%	24%

All'ultima domanda, relativa alla principale opportunità derivante dall'albo unico, il 29% del campione ha indicato la "Possibilità di nuove prerogative", seguito dal 27% che si è espresso per "L'evoluzione strutturale della professione verso una maggiore competitività" e dal 23% per "Servizi alla categoria migliori". A livello di singolo segmento professionale, si nota una maggiore propensione dei ragionieri per "L'evoluzione strutturale della professione verso una maggiore competitività", mentre per i dottori si rileva un tasso di risposta più elevato per la modalità "Non so".

D10. OPPORTUNITA' DELL'ALBO UNICO.

Quale tra le seguenti considera la principale opportunità dell'Albo Unico?

Commento finale

Le risposte alle 10 domande del questionario mostrano, in generale, il diverso approccio al tema dell'albo unico da parte dei dottori e dei ragionieri. A un giudizio molto netto in senso positivo da parte dei ragionieri si contrappone un giudizio moderatamente negativo dei dottori. L'indagine non spiega quanto queste posizioni influiscano sul processo di integrazione

tra dottori e ragionieri, ma illustra molto bene uno stato di fatto contraddistinto da precise difficoltà soggettive rispetto alle quali l'Ordine dovrà interrogarsi per trovare adeguate strategie di consolidamento del processo di unificazione. Dall'indagine/sondaggio emergono indicazioni utili in chiave prospettica per la categoria. Gli iscritti, infatti, piuttosto che una riduzione della tassa annuale di iscrizione o un aumento dei controlli interni si aspettano un

miglioramento generale dei servizi e del funzionamento degli ordini. Qui il campione è stato coerente e determinato nell'indicare la priorità. E si tratta di un'indicazione piuttosto rilevante che induce a una riflessione accurata sulla percezione che gli iscritti hanno del ruolo e delle funzioni dell'Ordine. Nell'indicare, però, i punti di forza, il campione non si è soffermato sulle economie di scala, ma sul rafforzamento del ruolo politico della professione. In questo modo, il campione fa emergere uno dei tratti caratteristici del progetto di unificazione rispetto al quale il primo anno di vita dell'albo unico offre già una solida evidenza. Un'indagine del genere non poteva ignorare il tema della fusione delle casse previdenziali che il progetto albo unico ha lasciato aperto. Per i ragionieri si tratta del principale punto di debolezza dell'albo unico, mentre per i dottori si tratta della principale minaccia. Il tema della fusione delle casse sovrasta ampiamente altre tematiche pure delicate come quella relativa alla permanenza dei c.d. fuori albo, all'abolizione degli ordini, al sovrappollamento del mercato o all'evoluzione della professione in termini di competitività.

	DC	RC	TOT
Possibilità di nuove prerogative	27%	31%	29%
Servizi alla categoria migliori	22%	26%	23%
Evoluzione strutturale della professione verso una maggiore competitività	23%	34%	27%
Altro	4%	4%	4%
Non so	24%	5%	17%

Le Società

La valutazione della partecipazione del socio ai fini del recesso (Parte II)

di Renato Santini - Dottore Commercialista

2. Il metodo misto

Il metodo misto nasce in Europa per tentare di dare una soluzione tecnicamente convincente alle opposte esigenze di tenere in considerazione la dimensione patrimoniale e la componente reddituale.

La sua prima formulazione, denominata del valore medio, era pari semplicemente alla somma algebrica dei valori stimati col metodo patrimoniale e col metodo reddituale. A ben vedere, tuttavia, la neutralità paventata era soprattutto un limite, visto che il criterio del valore medio finiva inevitabilmente per sottostimare il valore delle aziende in crescita con buone prospettive reddituali e viceversa per sovrastimare le aziende mature o in perdita.

Il primo metodo misto con qualche rigore concettuale fu quello indicato nel 1961 dalla U.E.C., detto anche "regola di Stoccarda", che vedeva la stima autonoma dell'avviamento sommando al valore del Patrimonio Netto Rettificato K dell'azienda, il valore attuale per n anni al tasso "i'" della differenza ("sovrareddito" se positivo) tra il reddito netto medio prospettico R e il rendimento normale al tasso "i'" del Patrimonio Netto rettificato K. L'addendum a K perciò misu-

ra l'avviamento il quale, a seconda del segno della differenza (quindi della presenza di sovrà o sotto-reddito) può divenire positivo (*goodwill*) o negativo (*badwill*).

Dalla prima versione base, la prassi ne formulò successivamente altre, vuoi per includere il valore degli intangibili nel valore di K (che non modifica la formula base), vuoi per comprendere la possibilità di una capitalizzazione illimitata del sovrareddito.

La formula della UEC, ancora oggi assai utilizzata, si riferisce alla stima autonoma dell'avviamento aziendale mediante la capitalizzazione del sovrareddito per un numero limitato di esercizi.

La formula è la seguente:

$W = K + a_{n-i'} (R' - i' K)$ ove:

→ W = Valore del capitale economico

→ K = Patrimonio Netto Rettificato come da metodo patrimoniale semplice o complesso

→ R' = Reddito netto medio prospettico (con alcune rettifiche di cui in seguito)

→ i' = Tasso di rendimento normale di settore

→ R' - i' K = Sovrareddito

→ n = Numero di anni della rendita

→ i' = Tasso di attualizzazione del sovrareddito

In sostanza, con il metodo di cui sopra, il valore (W) dell'azienda viene calcolato sulla base del Patrimonio Netto Rettificato K o K' al quale si aggiunge algebricamente il valore attuale, ad un determinato tasso (i') e per un certo numero di anni (n), del sovrareddito. Tale sovrareddito deriva dalla differenza tra il reddito medio prospettico (R) della valutazione reddituale e il rendimento del Patrimonio Netto Rettificato a un tasso normale di settore (i').

Quindi, se il reddito medio è superiore al rendimento normale del Patrimonio rettificato K, la differenza si aggiunge per n volte (attualizzate) al valore di K stesso, determinando un avviamento positivo. Viceversa, qualora il reddito medio fosse inferiore al rendimento normale del Patrimonio K, la differenza attualizzata viene sottratta, generando un avviamento negativo.

A ben vedere, dunque, il metodo misto qui illustrato non si discosta di molto, come logica di funzionamento, dalla semplice determinazione del metodo patrimoniale corretto con una eventuale verifica reddituale.

- Per utilizzare adeguatamente la formula di cui sopra occorre fare riferimento ad alcune indicazioni e rispettare alcune regole fondamentali.

La scelta tra R', K e K'

E' importante rispettare la coerenza tra la scelta del Patrimonio Netto Rettificato e il reddito medio prospettico. Poiché la misurazione dell'avviamento si origina da queste grandezze, il reddito medio prospettico non può essere pedissequamente quello del metodo reddituale, in quanto occorre fare attenzione agli ammortamenti: questi ultimi dovrebbero ricomprendere i maggiori valori accertati in K o in K'. Perciò:

- Se si parte dal K del patrimoniale semplice, il reddito R deve ricomprendere i maggiori ammortamenti sui maggiori valori accertati in K rispetto al Patrimonio Netto contabile, in relazione anche alla stima della vita utile del cespite rivalutato;
- Se si parte dal K' del patrimoniale complesso, il reddito R dovrebbe ricomprendere anche i maggiori ammortamenti sul valore degli intangibili misurabili in via autonoma, o almeno questa era l'impostazione prima dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali. Oggi si suole scontare solo l'ammortamento degli intangibili specifici a vita definita, in quanto quelli a vita indefinita sono sottoposti all'*Impairment Test* e non ammortizzati.

Il Periodo di attualizzazione

Nella formula della capitalizzazione limitata del sovrareddito l'attribuzione, di "n", ovvero del periodo di attualizzazione della rendita, era di solito ricompresa, nelle prime formulazioni, tra 3 e 5 anni¹⁵, in quanto si diceva che dopo tale periodo l'azienda avrebbe avuto difficoltà nel differenziarsi dalla redditività media del settore. La presenza del sovrareddito era perciò vista come un vantaggio competitivo a breve-media scadenza, in quanto nel lungo periodo l'impresa avrebbe raggiunto un equilibrio pari alla redditività media di settore. Nei più importanti testi di valutazione, il periodo temporale di attualizzazione avrebbe potuto spingersi sino a 10 anni¹⁶.

Gli americani¹⁷ hanno anche ideato una formula definita della capitalizzazione illimitata del sovrareddito, che presuppone il mantenimento in perpetuo del vantaggio competitivo del sovrareddito.

In realtà detta così sembrerebbe un assurdo, ma la filosofia di fondo è il raggiungimento di un modello di tipo reddituale puro, utilizzando anche un dato di stock K.

La formula della capitalizzazione illimitata è la seguente:

$$W = K + \frac{R' - i''K}{i'}$$

Ove K, R', i'' e i' assumono il medesimo significato della formula a capitalizzazione limitata. In particolare, valgono le stesse considerazioni su K e K' espresse in precedenza per la formula a capitalizzazione limitata.

La scelta dei tassi di attualizzazione i' e i''

Nelle prime formulazioni del metodo misto con determinazione autonoma dell'avviamento, il tasso i' che andava moltiplicato per K nella formula veniva definito come *rendimento normale di settore*, a cui contrapporre R per poter determinare se il rendimento dell'azienda era sopra o sotto il rendimento normale di K.

Il tasso i'' viceversa veniva visto come un mero tasso di attualizzazione del sovrareddito attraverso la formula della rendita limitata a "n" anni.

A livello di differenziazione intercorrente tra i due tassi di attualizzazione i'' e i', la dottrina ebbe a lungo dei dubbi di natura interpretativa. Infatti vi erano scuole di pensiero che vi vedevano una sostanziale identità e altre che ritenevano l'uno maggiore dell'altro¹⁸.

Vuoi per confrontabilità internazionale, vuoi per ulteriori approfondimenti, attualmente la dottrina aziendalistica¹⁹ propende per un tasso i' del tutto equivalente al costo opportunità del capitale proprio e quindi coincide (o meglio dovrebbe coincidere) con il tasso i del metodo reddituale, sia che venga utilizzato in ipotesi di capitalizzazione limitata, sia – a maggior ragione – in ipotesi di capitalizzazione illimitata.

Per ciò che riguarda i'', ferma restando la sua qualifica di mero tasso di attualizzazione, l'ultimo convincimento della dottrina è che la scelta della sua quantificazione debba dipendere dal segno del sovrareddito, in quanto attualizzare a tasso più elevato un sottoreddito equivale a sottostimare il *badwill* e a sovrastimare il valore dell'impresa. Pertanto, l'indicazione sarebbe quella di attualizzare al *Risk Free* rate un sottoreddito, mentre un sovrareddito dovrebbe essere attualizzato a un tasso comprendente il *Risk Free* e l'*Equity Risk Premium* moltiplicato il beta aziendale. In pratica il costo opportunità del capitale proprio.

Per ciò che riguarda l'inflazione, anche nel metodo misto valgono le regole per cui a redditi nominali corrispondono tassi nomi-

nali e a redditi reali corrispondono tassi reali.

Conclusioni

Come si è visto, i metodi di valutazione raccomandati dalla dottrina giuridica e dalla prassi aziendalistica per la determinazione del valore di azioni o quote ai fini del recesso, tenuto conto dello spirito della norma voluta dal Legislatore, sono di tipo tradizionale, con un forte richiamo alla consistenza patrimoniale.

E' vero che, rispetto alla precedente stesura, la nuova norma consente un più appropriato apprezzamento della partecipazione oltre la soglia del patrimonio netto contabile, ma è altrettanto vero che tale stima, mediante i criteri di tipo patrimoniale e/o misto, potrebbe finire per essere influenzata dalle caratteristiche stesse di tali criteri. In questo senso, il richiamo alla esigenza di temperare le richieste del socio con il mantenimento del *going concern* della società appare decisivo per un approccio di tipo necessariamente conservativo.

E' notorio come i metodi patrimoniali (anche con le necessarie correzioni e verifiche) e misti tendano sottostimare le prospettive reddituali di un'azienda; di conseguenza, le partecipazioni in aziende in fase di start-up o di forte crescita non saranno certo favorite da detti criteri, mentre aziende mature, a bassa crescita o addirittura in perdita potrebbero guadagnarci in termini assoluti. Ciò se soprattutto la componente patrimoniale fosse bassa per le prime (come spesso accade) ed alta per le seconde.

La verifica reddituale o la verifica attraverso i multipli impliciti viene spesso utilizzata per svalutare e riallineare i valori verso il basso, ma mai (e giustamente!) verso l'alto, visto che i metodi più idonei per determinare il valore di aziende in crescita e poco patrimonializzate non sono certo quelli richiamati indirettamente dalla norma.

In presenza di disaccordi, l'eventuale esperto nominato da Tribunale, agendo ai sensi dell'art. 1349 c.c., e, quindi, con *"equo apprezzamento"*, non potrà che utilizzare i medesimi criteri *legali*.

In definitiva, quindi, si può concludere che le partecipazioni in società con poca sostanza patrimoniale e con potenziali alti tassi di crescita (start-up, nuove tecnologie, moda, commerciali e servizi, ecc..) rischiano di essere tendenzialmente sottostimate dai criteri di valutazione raccomandati, mentre società più strutturate e mature (immobiliari, industriali di trasformazione, in fase di ristrutturazione, ecc..) potrebbero essere potenzialmente

¹⁵ La formula del CAPM è la seguente:

$$r_e = r_f + (r_m - r_f)\beta$$

re = costo del capitale proprio

rf = rendimento di titoli a rischio nullo

rm - rf = premio per il rischio aziendale

β = coefficiente di rischio sistemica non diversificabile

¹⁶ Ad esempio J. Viel - O. Bredt - M. Renard, *La valutazione delle aziende*, Milano, ETAS 1991, p. 26.

¹⁷ L. Guatri, *Trattato sulla Valutazione delle Aziende*, cit., p. 286.

¹⁸ La formula è definita come EEM, Excess Earning Model. S. Gabehart, *The Business Valuation Book*, New York, Amacom Div. 2002, p. 17.

¹⁹ L. Guatri, *Trattato sulla Valutazione delle Aziende*, cit., p. 287, premettendo il dubbio se la normalità del tasso i'' dovesse essere riferita al settore o all'impresa specifica, identifica 4 scuole di pensiero sui tassi i'' e i':

➔ La prima vedeva i'' > i' in quanto il tasso di attualizzazione comprendeva il rischio specifico dell'azienda;

➔ La seconda, quella UEC, prevedeva un tasso i'' ancora più elevato, poiché doveva scontare il rischio peculiare della cessazione del sovrareddito;

➔ La terza proponeva i'' < i' in quanto al primo tasso veniva attribuito solo una componente di valore finanziario del tempo, quindi un tasso Risk Free;

➔ L'ultima tendeva a i'' = i' in quanto al primo, oltre al tasso Risk Free andava aggiunta una componente a titolo di rischio azionario.

Sempre l'autore segnalava come via preferibile la quarta, a meno che il sovrareddito non fosse negativo.

²⁰ L. Guatri - M. Bini, *Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende*

sovrastimate, soprattutto se la verifica reddituale non è condotta in modo coerente con i tassi di rendimento settoriale atteso.

In ogni caso è il grado di competenza del valutatore o dell'esperto che farà la differenza, visto che in ogni caso, prima della scelta del criterio, debbono essere perfettamente compresi i meccanismi di funzionamento dell'azienda oggetto di valutazione, ivi compresi i suoi prodotti e i suoi mercati di riferimento.

Vale la pena infine di ricordare come il legislatore, sia per le società per azioni sia per quelle a responsabilità limitata, abbia volutamente lasciato spazio allo statuto sociale per regolamentare la valutazione della partecipazione del socio recedente. Come si è detto, lo statuto non potrà ignorare il rimando alla *consistenza patrimoniale* e alle *prospettive reddituali*, ma potrà meglio disciplinare la scelta del criterio (non demandandolo al Consiglio di Amministrazione o all'esperto

eventualmente nominato) e, volendo, potrà anche scendere nei dettagli della determinazione dei criteri per determinare i valori correnti degli *asset*, dei correttivi per imposte latenti, per la scelta della variabile guida reddituale, ecc. .

Il tutto per lasciare meno spazio possibile alla soggettività (in una materia ove la soggettività è la norma) e per contenere i fisiologici dissapori tra soci che tradizionalmente nascono attorno al recesso.

Le Società

Le Società nella Repubblica di San Marino (Parte IV): le operazioni straordinarie

di Franco Norri – Dottore Commercialista nella Repubblica di San Marino

1. Introduzione

La disciplina delle operazioni straordinarie oggi in vigore è frutto di alcune norme introdotte recentemente, che hanno sostanzialmente modificato il diritto societario così come precedentemente disciplinato dalla precedente legge n. 68 del 1990. Infatti, la legge n. 47 del 2006 e le modifiche adottate con i decreti n. 93 e n. 130 del 2006 e n. 33 del 2008 hanno introdotto elementi di modernità già segnalati in altri articoli comparsi in precedenza su questa medesima testata. Il quadro giuridico che scaturisce da queste riforme in tema di operazioni straordinarie sarà analizzato nei paragrafi che seguono.

2. La fiscalità delle operazioni straordinarie

Nella Repubblica di San Marino, la tassazione dei redditi della persona giuridica avviene con un'aliquota proporzionale del 17% sull'utile fiscale. Tuttavia, le operazioni straordinarie non generano plusvalenze o altri elementi reddituali. Infatti, la prassi dell'Ufficio Tributario riconosce il principio di neutralità fiscale, nella previsione che i cespiti oggetto di trasferimento in caso di scissione o fusione siano iscritti nella società beneficiaria del trasferimento al valore storico di libro.

3. Le operazioni straordinarie

La legge n. 47 richiamata nella parte introduttiva prevede al TITOLO IV le seguenti operazioni straordinarie:

- LA TRASFORMAZIONE
- LA FUSIONE
- LA SCISSIONE

La precedente legge n. 68 del 1990 prevedeva la trasformazione e la fusione, non regolando la scissione che all'epoca doveva essere autorizzata, per tutti i passaggi, dall'autorità governativa.

4. La Trasformazione

La trasformazione della tipologia sociale deve avvenire con deliberazione assembleare e deve risultare da atto pubblico. La previsione della legge n. 47/2006 non si applica alle società che esercitano le

attività finanziarie, bancarie e assicurative, di cui alle leggi n.165 del 2005 e quelle commerciali di cui alla legge n.168 del 2005, le società cooperative e ogni altra società disciplinata da leggi speciali.

Gli atti notarili devono essere depositati in Tribunale e gli estremi dei provvedimenti concernenti la trasformazione devono essere iscritti nel Registro delle Società.

Opportuno specificare che la trasformazione in società anonima per azioni, così come la modifica dello statuto di una società anonima per azioni, prevedono una autorizzazione amministrativa preventiva che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.

La società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Fino a quando non è intervenuta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale, la società continua la propria vita con il regime giuridico proprio.

La trasformazione di una società di persone in una società di capitali, nonché la trasformazione di una società di capitali in un'altra con un capitale inferiore, non può avvenire senza il consenso dei creditori o senza un'opportuna perizia da acquisirsi a cura degli amministratori e dalla quale risulti la mancanza di motivi di ostacolo alla trasformazione.

A garanzia dei creditori sociali, la trasformazione di una società con soci a responsabilità illimitata non libera costoro dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. La legge prevede che il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Nella trasformazione ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionale al valore della sua partecipazione secondo l'ultimo bilancio approvato.

Passiamo ora ad illustrare quanto si prevede relativamente alla fusione.

5. La Fusione

Le forme di concentrazione che la legge prevede determinano la definitiva integrazione delle imprese che partecipano alla fusione; si prospettano due possibilità:

- la fusione mediante incorporazione è l'operazione mediante la quale una o più società, tramite estinzione senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo nonché tutte le obbligazioni attive e passive mediante attribuzione ai soci della società incorporante di quote o azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
- la fusione mediante costituzione di una nuova società è l'operazione con la quale più società, tramite la loro estinzione senza liquidazione, trasferiscono ad una società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai soci di quote o azioni della nuova società e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

Si deve precisare che la partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali, né a quelle in liquidazione.

Gli adempimenti degli amministratori delle società partecipanti alla fusione sono da prevedersi in un progetto di fusione, depositato per trenta giorni nel Registro del Tribunale, che conterrà:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni o

quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;

- le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di partecipazioni.

Altro adempimento degli amministratori delle società partecipanti alla fusione è quello di redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, con l'osservanza delle norme sul bilancio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. Inoltre gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

A garanzia della congruità dei valori si prevede una relazione di esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio,
- le eventuali difficoltà di valutazione.

L'esperto o gli esperti sono designati dal Commissario della Legge. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi.

Nel corso della fusione si prevede una

forma di pubblicità in quanto devono restare depositati in copia nella sede delle società i seguenti documenti:

- il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori,
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società,
- le situazioni patrimoniali.

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano e la deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro.

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito sammarinese.

Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

Il Commissario della Legge, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Parimenti i possessori di obbligazioni possono fare opposizione con particolari modalità per i possessori di obbligazioni convertibili.

Osserviamo che la fusione di società deve essere effettuata per atto notarile e l'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione nel Registro.

Compete al notaio costatarne la regolarità formale e sostanziale.

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

Illustriamo ora quanto la legge prevede relativamente alla scissione.

5. La Scissione

Per definizione di legge con la scissione una società assegna l'intero suo patrimo-

nio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative partecipazioni ai suoi soci.

Opportuno richiamare che nell'ordinamento sammarinese permane la necessità di un'autorizzazione amministrativa preventiva se la società di nuova costituzione lo richiede. La scissione può essere totale o parziale. Nel primo caso la società si estingue mentre nel secondo caso la società scissa continua la sua attività con il patrimonio ridotto. E' consentito un conguaglio in denaro. Come per le precedenti operazioni, la partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione.

Gli adempimenti degli amministratori delle società partecipanti alla scissione sono da prevedersi in un progetto dal quale devono risultare gli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e l'eventuale conguaglio in denaro.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle partecipazioni delle società beneficiarie. Il progetto di scissione deve essere depositato in Tribunale.

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa che deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro.

In ogni caso ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Dalla Direzione Regionale

Riorganizzazione Agenzia delle Entrate Bologna

"Spett.le Ordine, l'Agenzia delle Entrate ha avviato un piano di riorganizzazione interna, per migliorare la dislocazione delle risorse sul territorio e rendere le strutture più snelle ed efficienti. Tale riorganizzazione prevede l'attivazione delle Direzioni provinciali, articolate al loro interno in uno o più uffici territoriali e in un Ufficio controlli."

La Direzione provinciale di Bologna, attiva dal **2 febbraio 2009**, sarà composta da:

- **Ufficio controlli**, Via Marco Polo n. 60

e dai seguenti **Uffici territoriali**, che svolgeranno funzioni di assistenza e informazione:

- **Bologna 1**, Via Marco Polo n. 60 (a partire dal 2 febbraio 2009) - codice Ufficio TGD
- **Bologna 2**, Via P. Nanni Costa n. 28 - Codice Ufficio TGE
- **Bologna 3**, Via Larga n. 35 - Codice Ufficio TGF
- **Imola**, Piazza Gramsci n. 20 - Codice Ufficio TGR

Contemporaneamente, saranno chiuse le sedi di:

- Via Marco Emilio Lepido, 178 (attuale Ufficio locale di Bologna 1)
- Via Andrea da Formigine, 3 (attuale Ufficio locale di Bologna 3)

I due Uffici in dismissione saranno chiusi al pubblico a partire dal **28 gennaio 2009**,

per consentire le operazioni di trasferimento.

Per ulteriori informazioni, dal **2 febbraio 2009** (dal lunedì al venerdì ore 9-13, il martedì e il giovedì ore 15-17), sarà possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:

- 051/6103111 (centralino)
- 051/6103301-302-303 (assistenza)

Cordiali saluti.

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Emilia Romagna
Area di Staff - Comunicazione
Via Marco Polo, 60 - 40131 Bologna
dr.emiliaromagna.re@agenziaentrate.it"

Le ultime dall'Ordine

Cessione di quote delle s.r.l.: il procedimento avanti l'Autorità Garante della Concorrenza contro la pubblicità comparativa dei notai prosegue e si estende alla valutazione dei costi effettivi dell'intervento notarile (continua)

Sul numero 6/2008 del *Torresino* abbiamo ampiamente riferito dell'esposto che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ha inviato all'Autorità Garante della Concorrenza (AGCM) per chiedere che venga sanzionata la campagna pubblicitaria "senza notaio meno sicurezza", apparsa nell'agosto scorso su alcuni importanti quotidiani. Aggiorniamo ora i lettori sugli sviluppi del caso. L'AGCM ha ammesso l'intervento dell'Ordine di Bologna, a fianco del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel procedimento dalla stessa avviato per valutare se la campagna pubblicitaria "senza notaio meno sicurezza" messa in atto dal Consiglio nazionale del Notariato sia ingannevole e/o comparativa illecita. Quindi, in data 19 dicembre 2008, l'AGCM ha provveduto alla audizione delle parti. In tale occasione, recependo i rilievi proposti dall'Ordine di Bologna a mezzo del

proprio difensore Avv. Enzo Barilà di Milano, l'AGCM ha invitato il Consiglio Nazionale del Notariato a rendere "precisazioni circa il carattere inderogabile o meno della tariffa indicata nella pubblicità oggetto del procedimento" ed a fornire "dettagliate informazioni sulla completezza degli elementi di costo indicati". L'estensione dell'istruttoria a questi profili costituisce uno sviluppo conforme agli auspici dell'Ordine di Bologna, in quanto, (v. l'editoriale apparso sul *Torresino* n. 6/2008) un aspetto qualificante dell'esposto dei commercialisti bolognesi all'AGCM, riguarda (in aggiunta alla disamina degli accenti denigratori della campagna, già denunciati all'AGCM anche dal CNDCEC), proprio la carenza, nel messaggio pubblicitario notarile, di una adeguata informazione circa la derogabilità a vantaggio del cliente delle tariffe dei commercialisti e dei notai (che è certa solo per la tariffa dei commercialisti) e, soprattutto,

sugli effettivi costi dell'intervento notarile, per i quali non sono stati indicati tutti i diritti di tariffa, che vanno ad incrementare sensibilmente l'ammontare della parcella notarile.

A questo punto non resta che attendere la conclusione del procedimento amministrativo avanti l'AGCM, che è prevista entro il prossimo mese di marzo. Non mancheremo di informare tempestivamente i lettori.

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI
Vice Presidente
Dott. Rag. CLAUDIO SOLFERINI
Segretario
Dott. VINCENZA BELLETTINI
Tesoriere
Dott. ROBERTO BATAACCHI
Consigliere
Dott. GIANFRANCO BARBIERI
Consigliere
Rag. ALESSANDRA BONAZZI
Consigliere
Dott. ROMANO CONTI
Consigliere
Dott. ANTONIO D'ERRICO

Consigliere
Dott. MAURIZIO GOVONI
Consigliere
Dott. AMELIA LUCA
Consigliere
Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI
Consigliere
Rag. MARIO SPERA
Consigliere
Dott. LUCA TOMMASINI
Consigliere
Dott. Rag. FILIPPO VITTORI VENENTI
Consigliere
Dott. MARCO ZANZI

Comitato Direttivo della Fondazione di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI
Vice Presidente
Prof. GIANLUCA FIORENTINI
Vice Presidente
Dott. FRANCESCO CORTESI
Segretario
Dott. VINCENZA BELLETTINI
Tesoriere
Dott. GIOVANNA RANDAZZO
Consigliere
Dott. BRUNO BERLETTANO
Consigliere
Dott. ANNA MARIA BORTOLOTTI
Consigliere
Dott. CARLO CARPANI

Consigliere
Dott. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI
Consigliere
Rag. MASSIMILIANO MAGAGNOLI
Consigliere
Rag. MONICA MARISALDI
Consigliere
Dott. GUIDO PEDRINI
Consigliere
Dott. MATTEO PIANTEDOSI
Consigliere
Dott. LUCA SIFO
Consigliere
Dott. ALBERTO TATTINI
Consigliere
Dott. ARNALDO TRAGNI

Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

DIREZIONE REGIONALE
Matteo Cotroneo
Rita Longo
Silvia Mezzetti
Daniela Miceli
Mario Santoro

DOTTORI COMMERCIALISTI
Giorgio Antonioni
Gianluca Bandini
Guido Pedrini

RAGIONIERI COMMERCIALISTI
Luigia Lumia
Ferdinando Maiese

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Giuseppe Colonna
Dott. Tommaso Di Nardo
Dott. Pasquale Liccardo
Dott. Franco Norri

Dott. Giuseppe Armando Puglia
Dott. Renato Santini
Dott. Antonio Tiezzi
Dott. Gianfranco Tomassoli

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA



Anno XV n. 1 Gennaio-Febbraio 2009
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Matteo Cotroneo
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Silvia Mezzetti
Direzione Regionale E.R.
Dott.ssa Patrizia Monti
Direzione Regionale E.R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista

Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere Commercialista
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini
Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretto, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it



UN INDIRIZZO UNICO

I DOTTORI E I RAGIONIERI
COMMERCIALISTI DI BOLOGNA
RIUNITI IN UN UNICO ORDINE.
PIÙ PROPOSTE, PIÙ PRESENZA, PIÙ SERVIZI.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
via Farini 14, 40124 Bologna - t. 051/264612 - f. 051/230136 - info@dottdcomm.bo.it

WWW.DOTTCOMM.BO.IT

senza tregua



PERIODICO DI RESISTENZA UMANA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

NUMERO SPECIALE PER L'ANNIVERSARIO

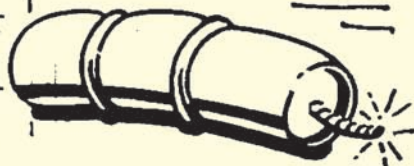
21 LUGLIO 1994 - 21 LUGLIO 1995:
365 GIORNI DI LOTTA CONTINUA.



PROFILO DEL NOSTRO
PRESIDENTE.

storia di un
mito.

TESTIMONIANZE:



PERCHÈ “il Torresino”?

All'inizio doveva essere “Senza tregua”, poi l'incarico operativo per la realizzazione del progetto passò alla Dottoressa Giovanna Randazzo e... “Senza tregua” divenne “il Torresino”.

Il come, il perché ce lo racconta la Dottoressa Randazzo.

“Il Torresino” nacque nell'estate del 1995 con uno specifico fine: rendere esecutivo e diffondere nell'ambito della nostra regione lo spirito del Protocollo d'Intesa, siglato il 10 aprile di quello stesso anno tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e la Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna. Il Consiglio del nostro Ordine e la locale Direzione Regionale, allora rispettivamente guidati dal Dottor Gianfranco Tomassoli e dal Dottor Massimo Romano, grazie alla predisposizione di quel documento furono gli antesignani esecutori di un nuovo modo di sviluppare in Italia i rapporti fra l'Amministrazione Finanziaria ed i Contribuenti. Tant'è che subito dopo, a motivo dell'evidente ed inevitabile successo che esso produsse nella nostra regione, altri Protocolli vennero firmati dall'Amministrazione Finanziaria e non solo con gli Ordini dei Dottori Commercialisti di tutta l'Emilia Romagna (il 13 luglio 1995) e di altre regioni, ma via via anche con altre categorie professionali, imprenditoriali ed anche sindacali. Sulla base del suddetto accordo, fu anche definita una procedura che consentiva agli iscritti del nostro Ordine la presentazione alla Direzione Regionale delle Entrate di quesiti specifici, al fine di ottenerne risposta circa la concreta applicazione di norme tributarie non sempre di agevole interpretazione. La Direzione Regionale, qualora i quesiti fossero stati di interesse generale, avrebbe in breve tempo comunicato al nostro Ordine le sue risposte; il nostro Ordine, a sua volta, le avrebbe diffuse tempestivamente a tutti i suoi iscritti. Sorgeva, dunque, il problema di individuare lo strumento più idoneo per la diffusione ordinata di tutto questo materiale. Allora l'informatica non era ancora di pubblico dominio e la comunicazione a vasto raggio era prevalentemente affidata al mezzo cartaceo. Trattandosi di un Ordine professionale, era abbastanza naturale che si pensasse alla classica “Circolare agli iscritti”.

Il nostro Ordine, invece, scelse una strada diversa. Coadiuvato dal suo “braccio operativo”, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna – allora si chiamava solamente così –, ci cimentammo nella creazione di un giornale. Perché un giornale? Perché si era consapevoli dell'importanza e dello spirito culturale che pervadeva il “Protocollo d'Intesa”. Al di là di ogni più immediato e concreto risultato, esso, infatti, esprimeva la nuova cultura che cominciava a caratterizzare il rapporto fra la Pubblica Amministrazione ed i Cittadini: la cultura del dialogo aperto e trasparente, del confronto e della reciproca fiducia, della fattiva collaborazione, della preventiva assistenza ed informazione del Cittadino e, nella fattispecie, del Contribuente. Al giornale si pensò, dunque, non solo quale impianto sistematico ed organico, sul quale poter pubblicare, in bell'ordine e secondo una ben definita periodicità, le tanto sospirate ed attese “risposte” della locale Amministrazione Finanziaria; ma anche quale strumento privilegiato di un più importante processo strutturale in corso: quello della generazione, alimentazione e diffusione della “nuova cultura” della relazione con la Pubblica Amministrazione, soprattutto quella fiscale. All'epoca mi occupavo già di un altro periodico, il LADC, che adesso è il supplemento de “il Torresino” e che sin dal 1990 raggingueva ogni bimestre i Dottori Commercialisti di Bologna. Avevamo fatto, quindi, un po' di “praticaccia sul campo”, anche se, non essendo noi dei giornalisti, il prodotto che realizzavamo era frutto di mero volontariato e pertanto lontano dalle pretese della rigorosa scienza che, invece, sottende ogni pagina della “carta stampata” professionale.

Con decisione ed entusiasmo, raccogliemmo la sfida che l'evoluzione dei tempi ci lanciava e ci buttammo a capofitto in questa nuova ed ardita impresa. Si decise che il giornale avrebbe dovuto avere un Comitato di Redazione formato da Dottori Commercialisti di Bologna e Funzionari della Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna. Il compito di Direttore Responsabile, che doveva essere un Consigliere dell'Ordine, fu assegnato al compianto Collega Dottor Giorgio Battellani.

Furono stabilite la periodicità bimestrale, la tiratura, pari a circa 4000 copie (oggi siamo arrivati a circa 10.000 copie), da diffondersi fra i Dottori Commercialisti, i Ragionieri, gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria di Bologna e delle province limitrofe, Istituti di Credito, Enti Pubblici e Privati e personalità varie. Il numero delle pagine inizialmente fu fissato a dodici. A me fu affidato l'incarico di curare gli aspetti operativi, affinché il giornale potesse giungere alla pubblicazione del primo numero entro la fine dell'anno. Eravamo già in giugno. Non posso nascondere quanta ansia mi abbia messo addosso quell'incarico. Avvertivo sulle mie spalle il peso e la responsabilità di non deludere le aspettative, non solo del mio Ordine, ma anche della stessa

il Torresino



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**

FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA

SOMMARIO

- EDITORIALE
G. Battellani
- INTERVISTA
Dott. Massimo Romano
Dott. Gianfranco Tomassoli
- PROTOCOLLO D'INTESA
- QUESITI - RISPOSTE
Con la gentile collaborazione della
Direzione Regionale delle Entrate
per l'Emilia Romagna
- IMPOSTE DIRETTE
Applicabilità dell'agevolazione
prevista dall'art. 3 del D.L.
10.06.1994 n. 357 con L. 8 agosto
1994 n. 489
- DPR 600/1973
Art. 11 Decorrenza del termine di
presentazione della dichiarazione
dei redditi in caso di trasformazione
di società di capitali in società di
persone
- IVA
Limiti al potere di rettificazione del
contropotere delle cessioni di
fabbricati; Art. 15 D.L. n. 41 del
23.02.1995 con modificazione
in L. 22.03.1995 n. 85. Richiesta di
conferma interpretativa
- Comunicato stampa
della Direzione Generale
delle Entrate per l'Emilia Romagna
- Schema dei quesiti
- Comitati dell'Ordine
- Comitati della
Direzione Generale delle
Entrate per l'Emilia Romagna

EDITORIALE

Con questo numero inizia la pubblicazione de “IL TORRESINO” periodico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal contenuto tecnico-professionale. Perché “IL TORRESINO”? La nostra collega Giovanna Randazzo ha ideato questo nome ispirandosi ad una piccola torre che si erge sui tetti della nostra città dalle “cento torri”, affinché il nostro giornale divenga una piccola vedetta delle problematiche che i Dottori Commercialisti devono affrontare e risolvere quotidianamente.

Come direttore responsabile mi attende un impegno che sento particolarmente delicato e, essendo la mia prima esperienza in tal senso, molto complesso e arduo.

L'esigenza di rendere esecutivo uno dei punti del “Protocollo d'Intesa”, firmato dal nostro organo istituzionale con la Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna il 10 Aprile 1995, ha dato l'occasione per dotare i Dottori Commercialisti di Bologna di un proprio organo di informazione.

Come è noto, il Protocollo di Intesa, onde migliorare i rapporti intercorrenti fra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente, consente una tempestiva comunicazione fra il locale Ordine dei Dottori Commercialisti e la Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, in merito agli specifici problemi che i dottori commercialisti si trovano a dover risolvere ed alle relative soluzioni che la stessa Direzione riterrà adottabili.

Pertanto “il Torresino”, che di volta in volta proporrà le risposte fornite dalla Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna

a quesiti e richieste di pareri formulati dai nostri Colleghi per esigenze di lavoro, avrà anche l'importante funzione di fornire una corretta interpretazione della normativa fiscale.

“Il Torresino” sarà inviato a tutti i dottori commercialisti iscritti agli Ordini professionali dell'Emilia Romagna nonché agli Ordini dei dottori commercialisti delle altre regioni, ai ragionieri professionisti iscritti ai Collegi di tutta l'Emilia Romagna, a tutti gli Uffici Finanziari della nostra regione e ad altri esperti qualificati addetti ai lavori.

Dopo Bologna anche altri Ordini hanno preso l'iniziativa di sottoscrivere il protocollo di intesa con le rispettive direzioni Regionali delle Entrate; ciò rafforza il nostro convincimento che questa iniziativa darà un contributo significativo allo svolgimento della nostra professione.

Non posso esimermi dal ringraziare il Direttore ed i Funzionari della Direzione Regionale delle Entrate per la disponibilità, la competenza e l'entusiasmo, che rappresentano lo spirito giusto per affrontare un impegno così serio e importante; il Dott. G. Tomassoli, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, e i miei Colleghi del Consiglio per la fiducia accordatami; la Banca Popolare dell'Emilia per aver creduto ancora una volta in una nostra iniziativa, sponsorizzandoci.

Sono grato, inoltre, ai componenti del Comitato di redazione per l'impegno che profonderanno per il successo della nostra iniziativa; ai docenti universitari per la collaborazione; e allo staff tecnico per i consigli dati.

Scusandomi sin d'ora per le eventuali mancanze che deriveranno dalla poca esperienza nell'ambito editoriale, formulo a tutti i migliori auguri di buon lavoro.

Giorgio Battellani

settembre/ottobre '95

1

il Torresino

2

LADC



Direzione Regionale delle Entrate, che aveva accolto con grande entusiasmo l'idea di creare un apposito giornale del "Protocollo" e che aveva dato la sua più ampia e generosa disponibilità a collaborarvi fattivamente. Dovevo inventarmi un giornale... *ex-novo*! Dovevo idearlo con tutte le prerogative che in potenza dovevano assicurarne il successo immediato e la continuità nel tempo. Certo, perché, se non è cosa semplice – e per giunta per chi non è del mestiere! – creare un giornale, è ancora più difficile pensarlo nell'ottica di **mantenerlo attivo e vitale nel tempo**. Convinta, comunque, che quando siamo chiamati ad intraprendere nuovi e buoni percorsi o, più semplicemente, vogliamo tentare di realizzare legittimi desideri, non è bene fermarsi e rinunciare senza avere per lo meno provato, mi feci coraggio. Accettai l'incarico e misi all'opera l'esperienza che avevo fatto con il LADC, la mia fantasia e la mia sensibilità. Elaborai un piano di lavoro e sulla base di quello andai avanti abbastanza speditamente. Giunse, però, il momento di decidere la denominazione della testata e l'impostazione della prima di copertina.

Nella fase di progettazione del bozzetto grafico ci aiutava il Prof. Mario Mattei. Il Dottor Tamassoli, con l'enfasi e la passionalità che gli sono proprie, dall'universo delle sue idee attingeva e ci lanciava miriadi di "segnali" su quello che avrebbe dovuto essere l'elemento caratterizzante del giornale. Poi io rielaboravo i concetti ed il Prof. Mattei li rappresentava nella maniera più conforme. Dopo diverse riunioni, un giorno, verso i primi di luglio, fui chiamata nello studio del Presidente, perché il Prof. Mattei aveva elaborato il primo "menabò" della testata: **"SENZA TREGUA – Periodico di resistenza umana dei Dottori Commercialisti di Bologna"**.

Sorrisi, non senza un po' di imbarazzo, comunque divertita, perché pensavo che si trattasse di uno scherzo. Come dottore commercialista potevo condividere lo spirito della provocazione; ma, a mio giudizio, le circostanze suggerivano l'impiego di toni un po'...più pacati e forse anche l'uso di termini un po' meno ... "monelli". Fra il serio ed il faceto, espressi garbatamente il mio parere, anzi il mio dissenso, e timidamente chiesi di poter studiare qualcosa di... diverso. Sinceramente avevo già un'idea: radicare il giornale dei Dottori Commercialisti di Bologna direttamente nel tessuto connettivo, culturale e tradizionale, di questa città. Sì, ma dovevo individuare una "forma" che immediatamente facesse captare ai nostri lettori, fossero stati essi bolognesi oppure di altre città, una precisa sensazione.

Bologna (*"la selva turrita"*) è nota in tutto il mondo principalmente per le sue torri. Sui libri di Storia dell'Arte è chiamata anche *"la città dalle oltre cento torri"*. Trovo che le più belle, ancora oggi e fra quelle che sono ancora in piedi, siano tre: la Torre degli Asinelli, la Garisenda ed il.... **Torresino** dell'Arengo (o più arcaicamente, dell'Arrengo), **"piccola torre che si erge, come di vedetta, ad ornamento sul solido quadrato"** dei Palazzi comunali del Capitano del Popolo, di Re Enzo e del Podestà. Uscita verso sera dal mio studio, un pomeriggio, mi recai in Piazza Maggiore per guardare bene questa Torre, la cui grande campana con i suoi cupi rintocchi ancora oggi sottolinea solennemente gli accadimenti più importanti della vita comunale. Dalle

due grandi finestre a trifore della sala dell'Arrengo aveva più e più volte guardato malinconico Re Enzo, figlio naturale dell'Imperatore Federico II e Re di Sardegna.

Preso prigioniero dai bolognesi nell'anno 1249, nella battaglia di Fossalta, Re Enzo era, pur nella sua sfortuna, un valoroso: il prestigio e gli interessi di libertà non consentivano la sua liberazione, ma il sentimento cavalleresco dei bolognesi ne onorò il merito ed il grado e gli assegnò, seppure quale dimora forzata, l'austero e nobile Palazzo (*Palatium Novum*) che il Comune aveva fatto edificare per sé nel 1244-1246 e che dal re prigioniero trasse poi il nome di Palazzo Re Enzo.

Guardando verso l'imbrunire quella piccola torre, con tutta la scenografia secolare delle bellissime Piazze Maggiore e del Nettuno, del Palazzo dei Notai, l'Archiginnasio, pensavo ai nostalgici sospiri di Re Enzo per la sua terra lontana e per la libertà perduta, e la fantasia mi portò ad un'epoca lontana, **popolata di giuristi e di guerrieri lottanti in nome del diritto e della libertà**.

Eureka! Ecco l'idea che adesso nella mia mente vedevo chiaramente nella sua forma.

Optai allora, in onore di tante onorabili lotte, per ingentilirle, con il vezzeggiativo *"il Torresino"*, l'enfasi con il quale il Dottor Tomassoli pronunciò fortemente la parola **"ORDINE"** e che doveva comparire nella testata.

Presentato il mio progetto, e grazie alla collaborazione grafica del Prof. Mattei, dopo pochi giorni seppi che il Consiglio dell'Ordine decise che si desse il via alla testata **"il Torresino. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA"** nella grafica che ancora oggi possiamo vedere (dal 1° gennaio 2008 sono ricompresi anche gli Esperti contabili, per le vicende connesse alle unificazioni degli Albi Dottori Commercialisti-Ragionieri).

Allora perché *"il Torresino"*?

Semplicemente perché il nostro giornale è come:

- **una piccola torre, che si erge su un basamento molto solido** e che è rappresentato dal nostro Ordine, (nella grafica le parole relative al nostro Ordine sono disposte come un basamento);
- **un luogo di vedetta**, dal quale poter individuare nitidamente e difendere prontamente i veri ed autentici aneliti di libertà e conoscenza (nella grafica la panoramica dai tetti di Bologna);
- **un ornamento del nostro Ordine**, un segno di nobiltà ed affermato prestigio all'interno della nostra città ed al servizio dei suoi cittadini.

Il primo numero de *"il Torresino"* uscì nel novembre del 1995. Da allora non abbiamo mai mancato un appuntamento con i nostri lettori. Sebbene la fatica sostenuta e gli inevitabili adattamenti che il tempo ci ha imposto, credo che *"il Torresino"* oggi piaccia ancora, così come allora, e dopo tanti anni **è ancora attivo e vitale**.

Il resto appartiene alla storia del nostro Ordine e alla storia dei suoi iscritti, che, in quanto tali, ne rappresentiamo l'anima.

Giovanna Randazzo



TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI



E' quasi passato un anno dalla costituzione del Gruppo ArteCultura in seno alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ed eccoci qui a "tirare le somme".

Il progetto ArteCultura, che affonda le sue radici nella "mission" della nostra Fondazione, ha preso forma anni addietro, attraverso il sostegno ad iniziative di rilevanza

nazionale, come il Premio giornalistico Ornella Geraldini, il Festival di Santo Stefano, visite ad opere di artisti in musei di varie città d'arte. Si è formalizzato il 26 marzo 2008 e nel corso di questo primo anno di vita ha "prodotto" molteplici e diversificate iniziative.

Vogliamo ringraziare gli Organi Istituzionali della nostra Fondazione per la fiducia accordata, gli Esperti di Settore che ci hanno supportati, prima su tutti la nostra Responsabile Artistica Beatrice Buscaroli ed infine l'energica passionalità dei Colleghi, sia coloro i quali hanno partecipato attivamente alla gestione delle iniziative realizzate, sia i Colleghi che hanno assunto il ruolo di spettatore.

Ecco allora che in sede di consuntivo, ci sentiamo di poter affermare che siamo in linea con gli obiettivi proposti. Avevamo dichiarato l'intenzione di "agire" su due livelli: dall'interno della nostra categoria e dall'esterno, avendo chiara la finalità di rintracciare "saperi" diversi da quelli da noi indagati tradizionalmente, al fine di condividere, tesaurizzare le esperienze e di contribuire ad una crescita della nostra categoria in termini di valo-

re, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti che potessero veicolare il bene culturale. Abbiamo realizzato otto eventi, tra incontri con specialisti del settore, visite guidate lungo le strade della nostra Bologna ed in Pinacoteca; siamo stati inseriti nel cartellone di ArteFiera09, siamo "andati" sui giornali, insomma abbiamo raggiunto un buon livello di visibilità.

Gli eventi sono stati aperti anche alla cittadinanza, poiché ritenevamo che l'apertura all'esterno potesse essere una modalità efficace per promuovere l'immagine della nostra categoria, e in effetti la risposta è stata superiore ad ogni nostra attesa.

I Colleghi intervenuti nel corso degli eventi realizzati, quelli che si sono resi disponibili a partecipare attivamente al Gruppo di lavoro e che hanno contribuito a tradurre le idee in progetti sono stati i fautori del successo delle Gruppo ArteCultura. Ma i numeri sono ancora bassi...siamo ancora troppo pochi; perché è vero che chi si è reso disponibile è anche un appassionato del settore e si diverte pure, ma c'è tanto lavoro da fare e tutti noi siamo comunque sommersi da tanti impegni!.

Cari Colleghi, ci sentiamo allora in dovere di chiedervi ancora la disponibilità a partecipare al Progetto del Gruppo ArteCultura della Fondazione, auspichiamo soprattutto la vostra attiva e collaborativa partecipazione, soprattutto in veste di collaboratori, per la proposizione, condivisione ed anche l'organizzazione degli eventi. Ci sono tante idee che possiamo insieme concretizzare.

L'invito è rivolto in particolare a voi Giovani Colleghi neo-iscritti, che avrete così un'occasione per inserirvi con più facilità nella nostra comunità professionale e per arricchire anche noi, un po' meno giovani, che abbiamo bisogno del vostro entusiasmo!

**Isabella Boselli
Andrea Nobili**



ATTENTI A... QUEI TRE!

Ci è pervenuta questa bellissima fotografia d'epoca, nella quale sono ritratti tre notissimi – e adesso...più attempati – dottori commercialisti del nostro Ordine.

A ciascuno dei primi tre Colleghi (ovviamente, fotografati esclusi) che li riconosceranno, la Fondazione assegnerà un ambito premio: una copia del nostro mitico Torresino, da inviare all'indirizzo di un parente, o amico, a loro scelta!!!

Lasciamo aperta questa scherzosa iniziativa per altre simili foto, che vorrete inviare alla nostra redazione.

LADC Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna
Anno XV n. 1 - Gennaio - Febbraio 2009
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

**Realizzazione grafica
e stampa**
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759